STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL 02 NOVEMBRE 2026

ANNO I • LUNEDÌ 02 NOVEMBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 12 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

Modello Redditi 2026 tardivo o infedele: sanzioni e ravvedimento

Modello Redditi 2026 oltre il 2 novembre: dichiarazione tardiva entro il 1° febbraio 2027 con sanzione di 25 euro. Ravvedimento, infedele e limiti per il CPB.

PER I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non inviano il modello Redditi 2026 entro il 2 novembre 2026 c'è ancora margine per rimediare. Fino al 1° febbraio 2027 è possibile trasmettere una dichiarazione tardiva, che l'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 ritiene valida a tutti gli effetti dell'adempimento. Superata questa data, la dichiarazione viene considerata omessa e il ravvedimento non è più utilizzabile. La dichiarazione tardiva preclude l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB). Quando dalla dichiarazione non risultano imposte da versare, la sanzione ammonta a 25 euro, ossia...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Contribuenti che presentano Redditi 2026 e intermediari fiscali

Quadro Normativo: D.P.R. 322/1998, art. 2, D.Lgs. 471/1997, artt. 1, 8 e 13

Rischio Operativo: Quando dalla dichiarazione non risultano imposte da versare, la sanzione ammonta a 25 euro, ossia un decimo del minimo di...

Azione di Studio: Separa dichiarazioni non inviate ed errori su modelli già trasmessi; verifica subito l'interesse al CPB e, per il tardivo, pianifica invio entro il 1° febbraio e F24 8911, anno 2026, insieme al ravvedimento dei versamenti

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per l'analisi preventiva di conformità contabile e documentale.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 4 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

FISCO & IMPOSTE

Manovra 2027 da 26 miliardi: il via libera del Governo e la mappa delle misure

Il Consiglio dei ministri ha dato il proprio via libera al disegno di legge di bilancio 2027 il 28 ottobre 2026. Il provvedimento pesa circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028, e prevede la conferma di tutte le misure della manovra precedente destinate a scadere alla fine del 2026. Stando al comunicato di Palazzo Chigi, le risorse vanno soprattutto alla difesa del potere d'acquisto di famiglie e lavoratori, in particolare dei giovani, al supporto della famiglia e della natalità, alla sanità, alla competitività delle imprese e agli investimenti, con uno sguardo al...

L'ANALISI A PAGINA 7 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

SPORT & ASD

SSD: clausole dello statuto, decommercializzazione e IVA dopo la circolare 7/E

Gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 regolano la società sportiva dilettantistica (SSD). Ai fini del riconoscimento sportivo, lo statuto deve contemplare lo svolgimento stabile e prevalente dell'attività sportiva dilettantistica,...

SEGUE A PAGINA 10 →

FISCO & IMPOSTE

Redditi PF 2026 entro il 2 novembre: correttivo del 730, ritardo e integrativa

La dichiarazione dei redditi percepiti nel 2025, cioè il modello Redditi Persone Fisiche 2026, deve essere trasmessa entro lunedì 2 novembre 2026. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 ottobre, ma essendo quest'anno un sabato, la regola...

SEGUE A PAGINA 13 →

FISCO & IMPOSTE

Modello 770/2026: i controlli da fare prima dell'invio del 2 novembre

Chi opera come sostituto d'imposta, ossia trattiene le imposte sui redditi che corrisponde ad altri, ha tempo fino a lunedì 2 novembre 2026 per trasmettere il modello 770/2026. La scadenza ordinaria del 31 ottobre coincide con un...

SEGUE A PAGINA 16 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: FISCO & IMPOSTE: 9 · SPORT & ASD: 1 · IMPRESE & SOCIETÀ: 2

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 9 APPROFONDIMENTO

SANZIONI

Modello Redditi 2026 tardivo o infedele: sanzioni e ravvedimento

Modello Redditi 2026 oltre il 2 novembre: dichiarazione tardiva entro il 1° febbraio 2027 con sanzione di 25 euro. Ravvedimento, infedele e limiti per il CPB.

PAG. 4 →

FISCO

Manovra 2027 da 26 miliardi: il via libera del Governo e la mappa delle misure

Via libera del Governo alla manovra 2027 da 26 miliardi: Irpef, forfettari, affitti, giovani, famiglia e Zes. La mappa delle misure e il percorso in Parlamento.

PAG. 7 →

DICHIARAZIONI

Redditi PF 2026 entro il 2 novembre: correttivo del 730, ritardo e integrativa

Redditi PF 2026 entro il 2 novembre 2026: chi deve inviarlo, come correggere un 730 sbagliato, invio tardivo fino al 1° febbraio 2027 e integrativa.

PAG. 13 →

DICHIARAZIONI

Modello 770/2026: i controlli da fare prima dell'invio del 2 novembre

Modello 770/2026: scadenza al 2 novembre 2026, nuovo rigo SX50 sulla somma integrativa, quadro SX1, codice V in ST e SV e imposta sostitutiva infermieri.

PAG. 16 →

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: termini, rate e F24 dal 2027

Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: il provvedimento del 23 ottobre 2026 fissa il versamento F24 tra 1° gennaio e 15 marzo 2027, con dieci rate mensili.

PAG. 25 →

DICHIARAZIONI

Redditi PF 2026: casi di obbligo, esoneri, quadri con il 730 e rateazione

Redditi PF 2026: chi deve presentarlo, esoneri, quadri aggiuntivi al 730, invio entro il 2 novembre 2026 e rateazione dei versamenti fino al 16 dicembre.

PAG. 28 →

FISCO & NOVITÀ

Ricevute POS: l'estratto conto le sostituisce solo a certe condizioni

Ricevute POS e estratto conto: l'art. 8 del D.L. 19/2026 permette di buttare la carta, ma servono dettaglio delle operazioni e conservazione. Le regole.

PAG. 31 →

FISCO & NOVITÀ

Taglio IRPEF 2027: aliquota del 33% fino a 55.000 euro, ma solo per un anno

Il taglio IRPEF della Manovra 2027 porta il 33% fino a 55.000 euro e vale solo per il 2027. Tajani rinvia al prossimo anno i 60.000 euro e le tredicesime.

PAG. 34 →

FISCO & NOVITÀ

Manovra 2027: forfettari a 100.000 euro e cedolare sui negozi, cosa si sa

Manovra 2027 alla vigilia del Consiglio dei ministri: forfettari a 100.000 euro, cedolare sui negozi, misure per i giovani. Tutto da confermare.

PAG. 36 →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE — 1 APPROFONDIMENTO

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

SSD: clausole dello statuto, decommercializzazione e IVA dopo la circolare 7/E

SSD e statuto dopo la circolare 7/E del 2026: il riconoscimento sportivo non dà la decommercializzazione, servono le clausole dell'art. 148 TUIR.

PAG. 10 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ 2 APPROFONDIMENTO

FISCO

Manovra 2027: 3,65 miliardi alla ZES unica, bonus cloud e rinvio di plastic tax

Il DdL di Bilancio 2027 rafforza la ZES unica con 3,65 miliardi, finanzia il software cloud per imprese e professionisti e rinvia plastic e sugar tax.

PAG. 19 →

FISCO

Socio accomandante e debiti tributari della sas: i limiti della responsabilità

Socio accomandante e debiti tributari della sas: il Fisco non può agire contro di lui, salvo immistione o quota di liquidazione. Cassazione 27558/2026.

PAG. 22 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 02/11/2026

Modello Redditi 2026 tardivo o infedele: sanzioni e ravvedimento

Modello Redditi 2026 oltre il 2 novembre: dichiarazione tardiva entro il 1° febbraio 2027 con sanzione di 25 euro. Ravvedimento, infedele e limiti per il CPB. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non inviano il modello Redditi 2026 entro il 2 novembre 2026 c'è ancora margine per rimediare. Fino al 1° febbraio 2027 è possibile trasmettere una dichiarazione tardiva, che l'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 ritiene valida a tutti gli effetti dell'adempimento. Superata questa data, la dichiarazione viene considerata omessa e il ravvedimento non è più utilizzabile. La dichiarazione tardiva preclude l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB).

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.P.R. 322/1998, art. 2 · D.Lgs. 471/1997, artt. 1, 8 e 13 · D.Lgs. 472/1997, art. 13 · Circolare Agenzia delle Entrate 42/E/2016.

Destinatari
Contribuenti che presentano Redditi 2026 e intermediari fiscali.

Punto pratico
Separa dichiarazioni non inviate ed errori su modelli già trasmessi; verifica subito l'interesse al CPB e, per il tardivo, pianifica invio entro il 1° febbraio e F24 8911, anno 2026, insieme al ravvedimento dei versamenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modello Redditi 2026 oltre il 2 novembre: dichiarazione tardiva entro il 1° febbraio 2027 con sanzione di 25 euro. Ravvedimento, infedele e limiti per il CPB.
- 💡 **Impatto operativo:** Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non inviano il modello Redditi 2026 entro il 2 novembre 2026 c'è ancora margine per rimediare.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Quando dalla dichiarazione non risultano imposte da versare, la sanzione ammonta a 25 euro, ossia un decimo del minimo di 250 euro.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non inviano il modello Redditi 2026 entro il 2 novembre 2026 c'è ancora margine per rimediare. Fino al 1° febbraio 2027 è possibile trasmettere una dichiarazione tardiva, che l'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998 ritiene valida a tutti gli effetti dell'adempimento. Superata questa data, la dichiarazione viene considerata omessa e il ravvedimento non è più utilizzabile. La dichiarazione tardiva preclude l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB). Quando dalla dichiarazione non risultano imposte da versare, la sanzione ammonta a 25 euro, ossia un decimo del minimo di 250 euro. Se invece risultano imposte non versate, si somma la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda di quando si paga. Se la dichiarazione è stata inviata nei termini ma presenta errori, le regole cambiano e dipendono dalla natura dell'errore e dal tempo passato.

DICHIARAZIONE TARDIVA: IL LIMITE DEI NOVANTA GIORNI

Il modello Redditi 2026, che riguarda i redditi del 2025, va presentato di regola entro il 2 novembre 2026. La norma permette di inviare la dichiarazione con un ritardo massimo di novanta giorni, e il conteggio conduce al 1° febbraio 2027. Dentro questo confine la dichiarazione è valida: l'adempimento risulta assolto, pur con ritardo, e il contribuente evita gli effetti della dichiarazione omessa.

Dopo il 1° febbraio 2027, la dichiarazione è trattata come omessa. Gli effetti sono più pesanti, poiché la sanzione di base è molto più elevata e il ravvedimento operoso, ossia la regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte, non è più applicabile. In concreto, il limite dei novanta giorni rappresenta l'ultima occasione per sanare il ritardo senza oneri rilevanti.

SANZIONI E F24: COME SANARE IL RITARDO

L'articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997 punisce l'omessa presentazione della dichiarazione. Se dalla dichiarazione non risultano imposte da versare, la sanzione oscilla tra 250 e 1.000 euro. Tuttavia il ravvedimento resta praticabile: l'articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997 abbassa la sanzione a un decimo del minimo quando la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni di ritardo. Il minimo è pari a 250 euro, per cui la sanzione dovuta è di 25 euro.

Il versamento avviene con modello F24, riportando il codice tributo 8911. Come anno di riferimento va indicato quello in cui la violazione è stata commessa, cioè il 2026. Qualora dalla dichiarazione emergano imposte dovute e non versate, occorre pagare anche la sanzione per omesso versamento, ridotta nelle misure previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in funzione del

momento in cui si ravvede il contribuente; le modalità sono illustrate dalla circolare n. 42/E del 2016, e il ravvedimento può anche essere frazionato.

ELEMENTO	REGOLA
Termine per la dichiarazione tardiva	1° febbraio 2027
Sanzione ordinaria	Da 250 a 1.000 euro (dichiarazione senza imposta da versare)
Sanzione con ravvedimento	25 euro, pari a un decimo del minimo
Codice tributo F24	8911, con anno di riferimento 2026
Imposte non versate	Sanzione per omesso versamento ridotta in base alla data del pagamento
Concordato preventivo biennale	Non si può aderire con la dichiarazione tardiva

CONCORDATO PREVENTIVO: IL COSTO DEL RITARDO

L'effetto meno evidente del ritardo tocca il CPB. Chi invia la dichiarazione oltre il termine ordinario non può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale. Per i contribuenti che stavano valutando di aderire, il ritardo equivale quindi a rinunciare a un vantaggio che può pesare molto più dei 25 euro di sanzione. Prima di posticipare l'invio, è dunque opportuno accertare se l'adesione al concordato rientri ancora tra i propositi del cliente.

DICHIARAZIONE INFEDELE: QUANDO L'ERRORE PESA DI PIÙ

Si parla di dichiarazione infedele quando questa è stata presentata nei termini ma con dati errati. Il trattamento sanzionatorio varia in base alla natura dell'errore e al momento in cui viene corretto. Bisogna distinguere due categorie. Gli errori che emergono dal controllo automatizzato o formale (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) comprendono gli errori materiali e di calcolo e l'indicazione in misura eccedente il dovuto di detrazioni, oneri deducibili o detraibili, ritenute e crediti. Quelli che invece non emergono in tale sede sono l'omessa o inesatta indicazione di redditi e l'esposizione di detrazioni o deduzioni non spettanti.

Per i primi, anche quando l'integrativa è presentata oltre novanta giorni dalla scadenza, resta configurabile soltanto la sanzione per omesso versamento, contemplata dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per i secondi, se l'integrativa arriva entro novanta giorni dal termine ordinario, la violazione può investire l'omesso versamento delle imposte e gli errori sul contenuto e sulla documentazione della dichiarazione, con sanzione fissa di 250 euro ridotta a un nono, ovvero 27,78 euro, nei casi in cui manchi una vera e propria infedeltà.

Superati i novanta giorni, se l'errore ha diminuito l'imposta dovuta, si applica la sanzione per dichiarazione infedele, rapportata alla maggiore imposta, che assorbe quella per omesso versamento; se manca l'infedeltà e vi è solo irregolarità, trova applicazione la sanzione dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 471/1997. In entrambe le ipotesi le sanzioni si riducono secondo l'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 dopo la riforma: ad esempio, se l'integrativa è presentata prima di ricevere lo schema di atto previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 212/2000, la riduzione è a un settimo. L'entità precisa della sanzione base per l'infedele va accertata caso per caso, perché discende dalla norma applicabile e dalle condizioni per accedere alle riduzioni.

INTEGRATIVA A FAVORE: QUANDO NON SI PAGA NULLA

Se la dichiarazione integrativa è tutta a favore del contribuente, perché riduce l'imposta dovuta o accresce il credito, non si applicano sanzioni. A sostegno di questa conclusione, le fonti di prassi richiamano la risoluzione n. 82 del 2020, riferimento da ricontrollare prima di citarlo in una pratica. Il principio, comunque, è coerente con la logica del sistema: la sanzione colpisce un danno all'erario, che qui non sussiste.

COSA FARE: UN CALENDARIO OPERATIVO

Ai clienti che non hanno ancora trasmesso il modello Redditi 2026 conviene proporre tre passaggi. Il primo consiste nel decidere entro il 2 novembre 2026 se rispettare il termine ordinario, valutando l'eventuale adesione al CPB. Il secondo, nel caso in cui il termine venga perso, è trasmettere la dichiarazione entro il 1° febbraio 2027 e versare con F24, codice tributo 8911, la sanzione di 25 euro insieme alle eventuali sanzioni per omesso versamento. Il terzo riguarda gli errori scoperti dopo l'invio: prima di calcolare la riduzione occorre qualificare l'errore (rilevabile o meno in sede di controllo automatizzato), perché da tale qualificazione discende la sanzione.

DOMANDE FREQUENTI

ENTRO QUANDO RESTA VALIDA UNA DICHIARAZIONE REDDITI 2026 TARDIVA?

La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.

COME PAGO LA SANZIONE RIDOTTA PER LA DICHIARAZIONE TARDIVA SENZA IMPOSTE?

Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.

COME SI SCEGLIE LA SANZIONE PER CORREGGERE UNA DICHIARAZIONE GIÀ INVIATA?

Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull'imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/modello-redditi-2026-tardivo-infedele-sanzioni-ravvedimento/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 MIN LETTURA 02/11/2026

Manovra 2027 da 26 miliardi: il via libera del Governo e la mappa delle misure

Via libera del Governo alla manovra 2027 da 26 miliardi: Irpef, forfettari, affitti, giovani, famiglia e Zes. La mappa delle misure e il percorso in Parlamento. Il Consiglio dei ministri ha dato il proprio via libera al disegno di legge di bilancio 2027 il 28 ottobre 2026. Il provvedimento pesa circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028, e prevede la conferma di tutte le misure della manovra precedente destinate a scadere alla fine del 2026. Stando al comunicato di Palazzo Chigi, le risorse vanno soprattutto alla difesa del potere d'acquisto di famiglie e lavoratori, in particolare dei giovani, al supporto della famiglia e della natalità, alla sanità, alla competitività delle imprese e agli investimenti, con uno sguardo al Mezzogiorno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Legge di bilancio.

Norme chiave
Disegno di legge di bilancio 2027 · Comunicato del Consiglio dei ministri n. 195 del 28 ottobre 2026.

Destinatari
Lavoratori, famiglie, partite IVA, proprietari di immobili, imprese, consulenti del lavoro e commercialisti.

Punto pratico
Le misure sono ancora da approvare in Parlamento. Conviene distinguere le proroghe già note dalle novità incerte, aspettare il testo definitivo prima di scelte irreversibili e preparare scenari alternativi per i clienti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il provvedimento pesa circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028, e prevede la conferma di tutte le misure della manovra precedente destinate a scadere alla fine del 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Oggi l'aliquota del 33% vale per i redditi compresi fra 28.000 e 50.000 euro, e il disegno di legge sposta il limite del secondo scaglione a 55.000 euro.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Oggi l'aliquota del 33% vale per i redditi compresi fra 28.000 e 50.000 euro, e il disegno di legge sposta il limite del secondo scaglione a 55.000 euro.

Il Consiglio dei ministri ha dato il proprio via libera al disegno di legge di bilancio 2027 il 28 ottobre 2026. Il provvedimento pesa circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028, e prevede la conferma di tutte le misure della manovra precedente destinate a scadere alla fine del 2026. Stando al comunicato di Palazzo Chigi, le risorse vanno soprattutto alla difesa del potere d'acquisto di famiglie e lavoratori, in particolare dei giovani, al supporto della famiglia e della natalità, alla sanità, alla competitività delle imprese e agli investimenti, con uno sguardo al Mezzogiorno. Fra le novità di natura fiscale compaiono l'estensione dell'aliquota Irpef del 33% ai redditi fino a 55.000 euro, l'innalzamento della soglia del regime forfettario a 100.000 euro, l'abbassamento della cedolare secca sugli affitti concordati e un'imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi di reddito dei giovani lavoratori. A coprire la manovra dovrebbero contribuire circa 5 miliardi provenienti dal settore finanziario. Il testo non è ancora legge: le Camere devono discuterlo e votarlo entro fine anno, e ciascuna misura può essere modificata.

VIA LIBERA: CHE COSA HA APPROVATO IL CONSIGLIO

Nella riunione del 28 ottobre 2026, il Consiglio dei ministri n. 195, è stato approvato il disegno di legge di bilancio per il 2027 insieme al quadro pluriennale 2027–2029. Con questo provvedimento il Governo fissa ogni anno le entrate e le spese dello Stato per l'esercizio seguente, e vi inserisce le norme necessarie per attuarle. Nella conferenza stampa la presidente Giorgia Meloni ha ricordato la conferma di tutte le misure che sarebbero scadute a fine anno, indicando in circa 26 miliardi di euro l'entità complessiva del provvedimento.

Secondo Fiscal Focus e altre ricostruzioni, il cosiddetto decreto bollette, cioè il decreto sul costo dell'energia per famiglie e imprese, subisce un rinvio, mentre la stampa riferisce versioni discordanti sul suo esito. Nella manovra rientra poi un pacchetto energetico di oltre 14 miliardi, collegato alla flessibilità europea sugli investimenti in difesa, sicurezza ed energia e separato dal totale della legge di bilancio. Per utilizzare questi spazi il Governo deve inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio, e il ministro Giancarlo Giorgetti ha affermato che con la Commissione europea si sono compiuti passi avanti.

REDDITI E IMPOSTE: GLI INTERVENTI PER LAVORATORI E PARTITE IVA

Il cuore della parte fiscale è l'Irpef. Oggi l'aliquota del 33% vale per i redditi compresi fra 28.000 e 50.000 euro, e il disegno di legge sposta il limite del secondo scaglione a 55.000 euro. Il beneficio massimo ammonta a circa 500 euro l'anno e spetta a chi dichiara almeno 55.000 euro. Il testo mantiene inoltre l'imposta sostitutiva agevolata del 5% sugli aumenti retributivi che discendono dai rinnovi dei contratti collettivi nel settore privato.

Sul versante delle partite IVA, la novità consiste nel passaggio da 85.000 a 100.000 euro della soglia per accedere al regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi. Resta invece a 85.000 euro il limite per l'esenzione dall'IVA, in attesa dell'autorizzazione dell'Unione europea. Quanto ai proprietari di immobili, il disegno di legge porta la cedolare secca dal 10% al 5% sugli affitti a canone concordato e all'1% se l'inquilino ha fino a 35 anni, e la estende agli immobili commerciali.

Altri articoli del blog approfondiscono queste misure, e a essi si rinvia per esempi di calcolo e aspetti applicativi. Qui interessa la visione d'insieme: il Governo ha preferito interventi mirati su ceto medio, partite IVA e locazioni, invece di una riduzione generale delle aliquote.

GIOVANI E ASSUNZIONI: PREMI E INCENTIVI

Gran parte del disegno di legge si rivolge ai giovani. Per il 2027 viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori, entro precisi limiti di reddito e di importo. Meloni l'ha illustrata come un premio da 2.500 euro per i lavoratori sotto i 30 anni, tassato all'1% e corrisposto in dodici mensilità oppure in un'unica soluzione. Per i lavoratori fino a 30 anni, inoltre, il limite di esenzione dei fringe benefit, ossia dei beni e servizi che l'azienda concede al dipendente, sale a 2.000 euro.

Sono previsti incentivi anche per le imprese che assumono. Gli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, giovani e lavoratori nelle Zone economiche speciali (Zes) vengono prorogati fino al 31 dicembre 2027. Per il periodo d'imposta 2027 si prevede poi, in caso di nuove assunzioni, una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, con un coefficiente che arriva all'80% per le lavoratrici madri e al 40% per i giovani di età inferiore a 36 anni. Il meccanismo, già presente in forma diversa nella disciplina vigente, permette all'impresa di dedurre un importo maggiore del costo effettivamente sostenuto; le regole di dettaglio andranno verificate nel testo.

FAMIGLIA E NATALITÀ: CONGEDI, BONUS E FONDO

Sul terreno della conciliazione fra vita e lavoro, il disegno di legge potenzia il sostegno alla genitorialità. Il cosiddetto bonus mamme, destinato alle lavoratrici con almeno due figli e un reddito da lavoro fino a 40.000 euro annui, diventa strutturale, e viene confermata l'estensione alle lavoratrici autonome e a tempo determinato. Il congedo parentale retribuito all'80%, da utilizzare entro i sei anni di età del bambino, passa da tre a quattro mesi, diventa di cinque mesi per il secondo figlio e di sei dal terzo. Ai genitori lavoratori autonomi è riservato un voucher fino a 500 euro mensili, per un massimo di tre mesi, da spendere in servizi di baby-sitting e di educazione dell'infanzia.

Per chi nasce dal 2027 viene istituito un fondo per la natalità. A ogni bambino corrisponderebbe una posizione individuale di risparmio, alimentata da un contributo statale annuo di 100 euro fino al raggiungimento della maggiore età, e le famiglie potrebbero integrarla con versamenti propri, beneficiando di una specifica detrazione fiscale. In termini giornalistici è stato descritto come un "salvadanaio" previdenziale gestito dall'Inps.

SANITÀ E PENSIONI: FONDO, BUONO E USCITA

Il Fondo sanitario nazionale cresce di 3,4 miliardi di euro e nel 2027 arriva a 146,3 miliardi. Il disegno di legge prevede inoltre un buono di 300 euro per le persone con più di 75 anni e una pensione fino a 28.000 euro annui, da impiegare per le spese sanitarie che il Servizio sanitario nazionale non copre.

Sul fronte previdenziale nasce un fondo di 850 milioni di euro destinato a rendere più flessibile l'uscita dal lavoro per chi accede alla pensione con il sistema contributivo. Le opposizioni hanno commentato il tema delle pensioni, in particolare l'ipotesi di un'uscita anticipata, criticandone le conseguenze per le generazioni più giovani. Le regole puntuali emergeranno soltanto dal testo.

IMPRESE E ZES: CREDITO D'IMPOSTA E SOSPENSIONI

Il supporto alle imprese ruota attorno a energia, innovazione e investimenti. Si rafforza il credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica, la zona economica speciale che abbraccia le regioni del Mezzogiorno (e, dal 2026, Marche e Umbria), con risorse di 2,4 miliardi di euro nel 2027 e di 1,25 miliardi nel 2028. Il credito d'imposta copre una quota della spesa per nuovi beni strumentali e non è un contributo automatico: le imprese devono inviare comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate, e le risorse a disposizione sono limitate.

Il testo contempla inoltre finanziamenti per il cloud computing, interventi destinati ad agricoltura, pesca e turismo e il rinvio al 1° luglio 2027 della sospensione di plastic tax e sugar tax. Il rinvio interessa i produttori di imballaggi e bevande, che altrimenti sarebbero tenuti a iniziare il versamento di queste imposte. Per il 2027 restano confermate le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, e l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli fino a 80 kW e per i motocicli diventa strutturale.

COPERTURE: DA DOVE ARRIVANO LE RISORSE

La manovra attinge a più fonti di finanziamento. Il Governo conta su circa 5 miliardi di euro dal settore finanziario, vale a dire da banche e assicurazioni. Il ministro Matteo Salvini ha giudicato "giusto" il contributo, considerati i profitti degli ultimi anni. Il pacchetto energetico, separato dal totale, dipende invece dagli spazi di flessibilità europea. I dettagli sulle singole voci di copertura, comprese le aliquote applicate ai vari comparti, andranno controllati nel testo, perché le prime ricostruzioni giornalistiche non concordano.

Il tema conta per i professionisti: dalle coperture dipendono la stabilità delle misure e la probabilità che il Parlamento le modifichi. Una norma legata a entrate incerte, o a un'autorizzazione europea come quella sull'IVA dei forfettari, si modifica con più facilità di una norma finanziata con tagli già definiti.

ITER PARLAMENTARE: TEMPI E RISCHI DI MODIFICA

Per evitare l'esercizio provvisorio, ossia la gestione dello Stato con una spesa limitata mese per mese in attesa della legge, il disegno di legge di bilancio va presentato alle Camere, esaminato dalle commissioni e approvato entro il 31 dicembre. Di solito un ramo del Parlamento esamina il testo in prima lettura e lo modifica con gli emendamenti ritenuti opportuni, mentre l'altro lo approva in una forma quasi definitiva. Durante questo percorso le misure possono cambiare, anche in modo sostanziale: aliquote, soglie, decorrenze e platea dei beneficiari non sono ancora definitivi.

Per professionisti e imprese ne discende l'indicazione di non basarsi sul solo comunicato. Il testo del disegno di legge, gli emendamenti e la versione finale pubblicata in Gazzetta Ufficiale sono le sole fonti attendibili. Nel frattempo è possibile preparare scenari alternativi per i clienti, separando ciò che è già confermato (come le proroghe di misure esistenti) da ciò che è nuovo e incerto.

AREA	MISURA PREVISTA	DESTINATARI PRINCIPALI
Irpef	Aliquota del 33% fino a 55.000 euro	Contribuenti con reddito superiore a 50.000 euro
Partite IVA	Forfettario a 100.000 euro per le imposte sui redditi, IVA a 85.000 euro	Professionisti e piccole imprese
Casa	Cedolare al 5% sui canoni concordati, all'1% per inquilini fino a 35 anni, estensione agli immobili commerciali	Proprietari e inquilini
Giovani	Imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi di reddito, fringe benefit a 2.000 euro	Lavoratori fino a 30 anni
Famiglia	Congedo parentale più lungo, fondo natalità, bonus mamme strutturale	Genitori, lavoratori autonomi inclusi
Imprese	Credito Zes unica, proroga esoneri contributivi, sospensione plastic tax e sugar tax al 1° luglio 2027	Imprese del Mezzogiorno e che assumono

DOMANDE FREQUENTI

LA MANOVRA 2027 APPROVATA DAL GOVERNO È GIÀ LEGGE?

Il Governo ha approvato il disegno di legge, che deve essere discusso e votato dalle Camere entro fine anno. Aliquote, soglie, decorrenze e destinatari possono cambiare durante l'iter parlamentare. Per applicare le misure occorre verificare il testo definitivo.

CHE COSA PROPONE LA MANOVRA PER IL REGIME FORFETTARIO?

Il disegno di legge propone di portare a 100.000 euro la soglia per le imposte sui redditi. Il limite per l'esenzione IVA resterebbe a 85.000 euro, in attesa dell'autorizzazione europea. Le condizioni definitive vanno controllate al termine dell'iter parlamentare.

IL CREDITO ZES PREVISTO DALLA MANOVRA È AUTOMATICO?

Il credito ZES non è un contributo automatico: richiede comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate e dipende da risorse limitate. Il disegno di legge prevede stanziamenti per il 2027 e il 2028, ma condizioni e disponibilità devono essere verificate nel testo definitivo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/manovra-2027-via-libera-governo-26-miliardi-mappa-misure-iter-parlamentare/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

6 MIN LETTURA 02/11/2026

SSD: clausole dello statuto, decommercializzazione e IVA dopo la circolare 7/E

SSD e statuto dopo la circolare 7/E del 2026: il riconoscimento sportivo non dà la decommercializzazione, servono le clausole dell'art. 148 TUIR. Gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 regolano la società sportiva dilettantistica (SSD). Ai fini del riconoscimento sportivo, lo statuto deve contemplare lo svolgimento stabile e prevalente dell'attività sportiva dilettantistica, formazione e didattica incluse, nonché l'assenza di scopo di lucro, la predisposizione e l'approvazione dei rendiconti e la destinazione del patrimonio a finalità sportive se la società si scioglie. Tuttavia il riconoscimento sportivo, di per sé, non attribuisce il diritto alla decommercializzazione dei corrispettivi, ossia alla non tassazione delle somme che soci e tesserati pagano per le attività sportive.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Enti Sportivi dilettantistici.

Norme chiave
D.Lgs. 36/2021, artt. 6, 7 e 8 · TUIR, art. 148 · D.L. 75/2023, art. 36-bis · D.P.R. 633/1972, art. 36-bis · Circolare Agenzia delle Entrate 7/E/2026.

Destinatari
Amministratori di SSD, fondatori e consulenti sportivi.

Punto pratico
Confronta le clausole dello statuto con l'art. 148 TUIR e simula separatamente IRES, IVA e detrazione sugli acquisti; se occorre modificare lo statuto, prepara delibera notarile e depositi nei registri competenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla fiscalità degli enti sportivi dilettantistici e sul trattamento dei collaboratori.
- 💡 **Impatto operativo:** La circolare 7/E chiarisce i requisiti per il mantenimento della decommercializzazione dei corrispettivi specifici e la gestione del lavoro sportivo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: adeguare tempestivamente le clausole statutarie e la rendicontazione per non perdere lo status fiscale agevolato.

Gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 36/2021 regolano la società sportiva dilettantistica (SSD). Ai fini del riconoscimento sportivo, lo statuto deve contemplare lo svolgimento stabile e prevalente dell'attività sportiva dilettantistica, formazione e didattica incluse, nonché l'assenza di scopo di lucro, la predisposizione e l'approvazione dei rendiconti e la destinazione del patrimonio a finalità sportive se la società si scioglie. Tuttavia il riconoscimento sportivo, di per sé, non attribuisce il diritto alla decommercializzazione dei corrispettivi, ossia alla non tassazione delle somme che soci e tesserati pagano per le attività sportive. Lo ribadisce la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate: occorrono le ulteriori clausole dell'art. 148, comma 8, del TUIR, fra cui il divieto di distribuire utili e patrimonio. In loro assenza rimane percorribile l'esenzione IVA per le prestazioni strettamente legate alla pratica sportiva, con l'esonero da alcuni adempimenti, mentre i corrispettivi continuano a essere tassabili ai fini IRES. Chi redige uno statuto deve perciò scegliere in anticipo quale via imboccare.

DUE LIVELLI: REQUISITI SPORTIVI E REQUISITI FISCALI

I requisiti statutari indispensabili per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici sono fissati dal D.Lgs. n. 36/2021. Oltre a quelli già richiamati, l'assetto interno deve rispettare le norme civilistiche proprie della forma societaria adottata. L'art. 8, commi 3 e 4, ammette peraltro, entro determinati limiti, la remunerazione del capitale e la restituzione al socio del capitale effettivamente versato, anche rivalutato: si parla in proposito di lucratività attenuata.

Il secondo livello riguarda il fisco. Secondo l'art. 148, comma 3, del TUIR non concorrono al reddito i corrispettivi specifici che soci e tesserati versano per l'attività sportiva. Per poterlo applicare, il comma 8 dello stesso articolo richiede altre clausole statutarie, tra cui il divieto di distribuire utili e patrimonio finché l'ente è in vita e l'intrasmissibilità della quota. Si tratta di previsioni pensate per le associazioni, poco adatte alle società a responsabilità limitata, ed è frequente che gli statuti non le riportino. Resta quindi da chiarire quali conseguenze derivino dalla loro mancanza.

DECOMMERCIALIZZAZIONE: UN VANTAGGIO SU IVA E IMPOSTE DIRETTE

La decommercializzazione offre una doppia agevolazione. Per l'IVA, le operazioni compiute nei confronti di soci e tesserati sono fuori campo, vale a dire non assoggettate all'imposta. Per le imposte dirette, i proventi corrispondenti non entrano nella base imponibile IRES.

La circolare n. 7/E/2026 conferma che il D.Lgs. n. 36/2021 va coordinato con l'art. 148 del TUIR e chiarisce che il riconoscimento sportivo non apre in automatico l'accesso alle agevolazioni. Stando al commento dello Studio allo stesso documento, la circolare considera inoltre inconciliabili la lucratività attenuata dell'art. 8 e le clausole dell'art. 148, comma 8: alla società spetta una scelta. Il testo non chiarisce espressamente se il comma 8, concepito per le associazioni, si applichi per intero anche alle SSD di capitali.

SCELTA STATUTARIA: CHE COSA ACCADE SENZA LE CLAUSOLE DELL'ART. 148

Per una SSD che non introduce le clausole del comma 8, il risvolto pratico è l'impossibilità di fare affidamento sulla decommercializzazione. I corrispettivi di soci e tesserati conservano natura commerciale ai fini IRES e confluiscono nel reddito, secondo le regole ordinarie. Per l'IVA, tuttavia, si applica l'art. 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta le prestazioni strettamente legate alla pratica sportiva, didattiche e formative comprese, rese a chi pratica sport da organismi privi di fini di lucro.

L'esenzione riguarda anche chi non è tesserato o non figura tra i destinatari della decommercializzazione, e funziona indipendentemente dalla qualifica commerciale dei corrispettivi ai fini IRES. Esenzione e fuori campo, a ben vedere, non coincidono, ma entrambe conducono a non applicare l'IVA alle prestazioni sportive.

DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI: L'ART. 36-BIS DEL DECRETO IVA

Secondo la circolare n. 7/E/2026, l'esenzione permette di giovarsi, se ne sussistono le condizioni, della dispensa dagli adempimenti IVA contemplata dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta di un esonero da obblighi quali la fatturazione e la tenuta di alcuni registri, riservato a chi compie soltanto operazioni esenti. Il commento richiamato osserva che la norma cita letteralmente le operazioni dell'art. 10 e che l'Agenzia allarga la dispensa all'esenzione sportiva per motivi di sistema. Rimangono comunque fermi gli obblighi relativi alle operazioni imponibili, quali sponsorizzazioni e pubblicità, e la dispensa non estende il diritto di detrarre l'IVA sugli acquisti collegati alle operazioni esenti.

SCELTA DELLO STATUTO	IRES SUI CORRISPETTIVI DI SOCI E TESSERATI	IVA
Solo requisiti D.Lgs. 36/2021 (anche con lucratività attenuata)	Corrispettivi rilevanti	Esenzione per prestazioni sportive, con possibile dispensa dagli adempimenti
Clausole dell'art. 148, comma 8, TUIR, senza distribuzione di utili	Decommercializzazione dei corrispettivi specifici	Operazioni verso soci e tesserati fuori campo

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO: COME MUOVERSI IN PRATICA

Se la SSD è già costituita, per passare da un modello all'altro serve una modifica dello statuto: in una società di capitali ciò implica di norma l'assemblea straordinaria e l'atto notarile, seguiti dai depositi presso il Registro delle imprese e il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il controllo va ripetuto per ciascun periodo d'imposta, poiché il regime discende da quanto lo statuto dispone in quel periodo.

Nella fase di stesura, a consulenti e fondatori conviene tenere ben separate le clausole obbligatorie per il riconoscimento sportivo e quelle facoltative, utili per accedere alla decommercializzazione. Chi intende distribuire dividendi, entro i limiti ammessi, e restituire il capitale versato deve rinunciare alla decommercializzazione; chi invece desidera conservarla deve accettare il divieto di distribuzione e le altre clausole del comma 8. Si ricordi inoltre che, sempre secondo il commento, dal 1° gennaio 2027 entrano in vigore i nuovi testi unici, incluso il nuovo testo del TUIR, con la possibile esigenza di aggiornare statuti e rinvii: il dato non è stato riscontrato nei testi ufficiali e va dunque preso con prudenza.

DOMANDE FREQUENTI

IL RICONOSCIMENTO SPORTIVO BASTA PER LA DECOMMERCIALIZZAZIONE DELLA SSD?

Il riconoscimento sportivo non attribuisce automaticamente la decommercializzazione dei corrispettivi. Servono anche le clausole fiscali dell'art. 148, comma 8, TUIR, tra cui il divieto di distribuire utili e patrimonio. Le sole clausole richieste per il riconoscimento sportivo non bastano.

UNA SSD SENZA LE CLAUSOLE FISCALI PUÒ APPLICARE L'ESENZIONE IVA?

Le prestazioni strettamente legate alla pratica sportiva possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art. 36-bis del D.L. 75/2023, alle condizioni indicate. Questo non elimina la natura commerciale dei corrispettivi ai fini IRES e non attribuisce il diritto alla detrazione sugli acquisti collegati alle operazioni esenti.

COME SI CAMBIA LO STATUTO DI UNA SSD GIÀ COSTITUITA?

Per cambiare modello occorre modificare lo statuto. In una società di capitali servono di norma l'assemblea straordinaria e l'atto notarile, seguiti dai depositi presso il Registro delle imprese e il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Il controllo dei requisiti va ripetuto per ciascun periodo d'imposta.

CHECKLIST OPERATIVA: ADEGUAMENTO ENTI SPORTIVI & CIRCOLARE 7/E

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 AUDIT STATUTARIO
Verifica della presenza delle clausole obbligatorie di non lucratività, oggetto sociale esclusivo o principale e devoluzione del patrimonio.

2 CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO
Inquadramento dei collaboratori (volontari vs co.co.co. sportivi) e rispetto delle soglie di esenzione IRPEF e INPS.

3 COMUNICAZIONI PORTALE RASD
Registrazione tempestiva dei contratti e invio delle comunicazioni mensili dei compensi tramite il Registro Nazionale RASD.

4 CONTABILITÀ SEPARATA
Tenuta del rendiconto cassa/competenza e corretta separazione contabile delle attività istituzionali decommercializzate da quelle commerciali.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/ssd-decommercializzazione-clausole-statutarie-iva/ →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?
Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 02/11/2026

Redditi PF 2026 entro il 2 novembre: correttivo del 730, ritardo e integrativa

Redditi PF 2026 entro il 2 novembre 2026: chi deve inviarlo, come correggere un 730 sbagliato, invio tardivo fino al 1° febbraio 2027 e integrativa. La dichiarazione dei redditi percepiti nel 2025, cioè il modello Redditi Persone Fisiche 2026, deve essere trasmessa entro lunedì 2 novembre 2026. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 ottobre, ma essendo quest'anno un sabato, la regola generale la fa slittare al primo giorno lavorativo successivo, come avviene per tutti i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo. L'Agenzia delle entrate, dunque, non ha concesso alcuna proroga: a muovere la data è soltanto il calendario.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
Istruzioni modello Redditi PF 2026 · D.Lgs. 472/1997, art. 13.

Destinatari
Persone fisiche, titolari di partita IVA e intermediari fiscali.

Punto pratico
Verifica se serve Redditi PF o una correttiva del 730, riconcilia redditi, ritenute e F24 e pianifica l'invio; se il termine è perso, distingui integrativa e tardiva e calcola a parte il ravvedimento dei pagamenti.

IN SINTESI I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI

- 📌 **Cosa cambia:** Disposizioni integrative e correttive in materia di imposizione diretta, IVA, agevolazioni e contenzioso.
- 💡 **Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La dichiarazione dei redditi percepiti nel 2025, cioè il modello Redditi Persone Fisiche 2026, deve essere trasmessa entro lunedì 2 novembre 2026. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 ottobre, ma essendo quest'anno un sabato, la regola generale la fa slittare al primo giorno lavorativo successivo, come avviene per tutti i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo. L'Agenzia delle entrate, dunque, non ha concesso alcuna proroga: a muovere la data è soltanto il calendario. La trasmissione avviene esclusivamente in forma telematica, o attraverso i servizi online dell'Agenzia stessa o per mezzo di un intermediario abilitato, per esempio un commercialista o un CAF. Il 730 è precluso a chi possiede una partita IVA o esercita un'attività d'impresa o professionale, e costoro devono perciò ricorrere a questo modello. Vale lo stesso per chi, avendo la facoltà di optare per il 730, non l'ha spedito entro il 30 settembre 2026. Chi ha già inviato il 730 e deve rettificarlo con effetti sfavorevoli per l'erario, trova nel Redditi PF lo strumento da impiegare entro quel medesimo termine. Dopo il 2 novembre il ritardo si può ancora sanare fino al 1° febbraio 2027, a prezzo però di una sanzione e di rischi più elevati.

PLATEA OBBLIGATA: CHI USA IL REDDITI PF E NON IL 730

Pensato per dipendenti e pensionati, il 730 è un modello semplificato. Se i redditi percepiti esulano da questo perimetro, bisogna ricorrere al Redditi PF. L'esempio classico è quello di chi consegue un reddito d'impresa, anche con la sola ditta individuale. Si aggiungono i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni con abitualità, inclusi coloro che applicano il regime forfettario. Il medesimo modello è necessario anche a chi deve compilare quadri particolari, come quelli relativi ad attività o investimenti detenuti all'estero.

Un secondo gruppo è composto da dipendenti e pensionati che avrebbero potuto presentare il 730 e che invece non l'hanno fatto entro il 30 settembre 2026. Per costoro il Redditi PF consente di assolvere l'obbligo dichiarativo e di non figurare come omessi. Chi si trova in tale condizione deve dunque attivarsi senza indugio, poiché con ogni giorno di ritardo la regolarizzazione diventa meno vantaggiosa.

CONTROLLI PREVENTIVI: DOVE SI NASCONDONO GLI ERRORI

Prima di trasmettere conviene riesaminare con cura i dati inseriti nei diversi quadri. Occorre riscontrare i redditi percepiti nel 2025, le ritenute subite, gli acconti versati e gli eventuali crediti riportati dalle dichiarazioni degli anni passati. Seguono le verifiche sugli oneri deducibili e detraibili: spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali, premi assicurativi. Chi è titolare di partita IVA deve accertare che i quadri dell'attività siano coerenti con il regime fiscale realmente applicato, ad esempio ordinario, semplificato o forfettario.

Resta da stabilire se vadano compilati i quadri relativi ad attività e investimenti esteri, a plusvalenze finanziarie e a crediti d'imposta. Da ultimo si guardano i prospetti di calcolo: gli importi dovuti, le eccedenze riportate e i versamenti già effettuati devono quadrare. Se in questa fase si sbaglia, l'imposta risulta direttamente errata, e di ciò risponde il contribuente anche quando a trasmettere il modello è stato un intermediario.

CORREZIONE DEL 730: QUALE STRUMENTO USARE

La scadenza del 2 novembre tocca anche chi, dopo aver inviato il 730, scopre di avere commesso un errore. Lo strumento adatto varia in base all'effetto della correzione sul risultato della dichiarazione. Quando ne deriva un maggior debito o un minor credito, si deve presentare, entro i termini e quindi entro il 2 novembre, il Redditi PF 2026 come dichiarazione correttiva. Quando invece la correzione determina un maggior credito, un minor debito o un'imposta che non cambia, era disponibile il 730 integrativo, da presentare tramite CAF o professionista entro il 26 ottobre 2026, dato che il 25 ottobre è una domenica.

EFFETTO DELLA CORREZIONE SUL 730	STRUMENTO	TERMINE
Maggior debito o minor credito	Redditi PF 2026 correttivo	2 novembre 2026
Maggior credito, minor debito o imposta invariata	730 integrativo tramite CAF o professionista	26 ottobre 2026
Stessa ipotesi, per chi preferisce il Redditi PF	Redditi PF 2026 correttivo	2 novembre 2026

Se il 730 originario ha evidenziato un debito per imposte sostitutive da versare con il modello F24, il 730 integrativo non può essere impiegato. Il Redditi PF correttivo rimane in linea generale un'alternativa anche per le correzioni favorevoli o neutre, e costituisce la scelta più prudente se il termine del 730 integrativo è ormai trascorso.

DOPO LA SCADENZA: INTEGRATIVA E INVIO TARDIVO

Una volta superato il 2 novembre si aprono due percorsi, a seconda che la dichiarazione sia stata già presentata oppure no. Quando c'è, errori e omissioni si rimediano con una dichiarazione integrativa, da inviare entro i termini ordinari di accertamento. Per il periodo d'imposta 2025 il limite è il 31 dicembre 2031, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Occorre poi valutare, caso per caso, gli effetti della correzione su versamenti e sanzioni: se l'integrativa fa aumentare l'imposta, di norma serve un ulteriore pagamento.

Quando la dichiarazione non è stata presentata affatto, il passaggio del 2 novembre non equivale ancora a un'omissione. Restano al contribuente altri novanta giorni. Dato che il novantesimo giorno coincide con domenica 31 gennaio, la dichiarazione tardiva è valida se trasmessa entro lunedì 1° febbraio 2027. In tale periodo la dichiarazione esplica i suoi effetti, ma si applica la sanzione per il ritardo, riducibile grazie al ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Più presto si regolarizza, più la sanzione da versare è contenuta.

RISCHIO OMISSIONE: PERCHÉ NON CONVIENE ASPETTARE

Trascorsi i novanta giorni la dichiarazione si considera omessa, pur restando valida come titolo per riscuotere le imposte dovute. Di fatto l'omissione non estingue il debito: toglie soltanto la possibilità di rimediare con sanzioni più lievi.

Se dalla dichiarazione risultano imposte non versate, il contribuente è tenuto a regolarizzare anche i pagamenti, determinando sanzioni e interessi con un ravvedimento distinto da quello relativo alla dichiarazione. Si tratta di due adempimenti separati, e sanare l'uno non vale a sanare l'altro.

PIANO OPERATIVO: COSA FARE ADESSO

Quando la scadenza è vicina, occorre anzitutto capire se la propria situazione imponga il Redditi PF o se possa essere gestita diversamente. Si passa quindi alla raccolta di certificazioni, ritenute e versamenti, e si fissa con l'intermediario il giorno dell'invio, evitando l'ultimo giorno per scongiurare intoppi tecnici o documentali. Chi ha trasmesso un 730 con un errore a sfavore dell'erario è tenuto a presentare il Redditi PF correttivo entro il 2 novembre. Chi è invece già in ritardo deve considerare subito il ravvedimento operoso, dato che la sanzione ridotta cresce col trascorrere dei giorni.

DOMANDE FREQUENTI

COME CORREGGO UN 730 CON MAGGIOR DEBITO O MINOR CREDITO?

Entro il 2 novembre 2026 occorre presentare Redditi PF 2026 come dichiarazione correttiva. Dopo quella scadenza, se una dichiarazione è già stata trasmessa, gli errori si correggono con un'integrativa, valutando separatamente gli effetti sui versamenti e sulle sanzioni.

FINO A QUANDO POSSO INVIARE REDDITI PF 2026 IN RITARDO?

La dichiarazione tardiva resta valida se viene trasmessa entro il 1° febbraio 2027. Il termine di novanta giorni cade di domenica e slitta al lunedì. Si applica la sanzione per il ritardo, riducibile mediante ravvedimento operoso.

IL RAVVEDIMENTO DELLA DICHIARAZIONE SANA ANCHE LE IMPOSTE NON VERSATE?

La regolarizzazione del ritardo dichiarativo e quella degli omessi pagamenti sono adempimenti separati. Se

emergono imposte non versate, occorre calcolare anche le sanzioni e gli interessi relativi ai pagamenti: sanare l'invio non regolarizza automaticamente i versamenti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/redditi-pf-2026-correttivo-730-tardiva-integrativa/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 02/11/2026

Modello 770/2026: i controlli da fare prima dell'invio del 2 novembre

Modello 770/2026: scadenza al 2 novembre 2026, nuovo rigo SX50 sulla somma integrativa, quadro SX1, codice V in ST e SV e imposta sostitutiva infermieri. Chi opera come sostituto d'imposta, ossia trattiene le imposte sui redditi che corrisponde ad altri, ha tempo fino a lunedì 2 novembre 2026 per trasmettere il modello 770/2026. La scadenza ordinaria del 31 ottobre coincide con un sabato, perciò viene spostata al primo giorno lavorativo utile. L'impostazione del modello resta quella degli anni passati, ma alcune novità meritano attenzione: il rigo SX50, nuovo, dedicato alla somma integrativa spettante ai lavoratori con reddito fino a 20.000 euro; la soppressione della colonna del Bonus Natale nel rigo SX1, che comporta la rinumerazione dei campi; il codice V nei quadri ST e SV per le ritenute sospese in seguito agli eventi sismici dei Campi Flegrei; l'indicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari del personale infermieristico.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni fiscali.

Norme chiave
Art. 1, comma 4, L. 207/2024 · Art. 1, comma 354, L. 207/2024 · D.Lgs. 1/2024 · Provvedimento Agenzia Entrate del 27 febbraio 2026.

Destinatari
Sostituti d'imposta, consulenti del lavoro, commercialisti, uffici paghe.

Punto pratico
Inviare il 770/2026 entro il 2 novembre 2026 e conservare la ricevuta. Prima dell'invio riconciliare la somma integrativa nel rigo SX50, aggiornare la numerazione del rigo SX1 e identificare con il codice V i versamenti dei Campi Flegrei.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modello 770/2026: scadenza al 2 novembre 2026, nuovo rigo SX50 sulla somma integrativa, quadro SX1, codice V in ST e SV e imposta sostitutiva infermieri.
- 💡 **Impatto operativo:** Chi opera come sostituto d'imposta, ossia trattiene le imposte sui redditi che corrisponde ad altri, ha tempo fino a lunedì 2 novembre 2026 per trasmettere il modello 770/2026.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: In ogni caso la dichiarazione offre l'occasione per mettere a confronto contabilità, elaborazione delle retribuzioni e versamenti, prima di spedire il file e di custodire la ricevuta.

Chi opera come sostituto d'imposta, ossia trattiene le imposte sui redditi che corrisponde ad altri, ha tempo fino a lunedì 2 novembre 2026 per trasmettere il modello 770/2026. La scadenza ordinaria del 31 ottobre coincide con un sabato, perciò viene spostata al primo giorno lavorativo utile. L'impostazione del modello resta quella degli anni passati, ma alcune novità meritano attenzione: il rigo SX50, nuovo, dedicato alla somma integrativa spettante ai lavoratori con reddito fino a 20.000 euro; la soppressione della colonna del Bonus Natale nel rigo SX1, che comporta la rinumerazione dei campi; il codice V nei quadri ST e SV per le ritenute sospese in seguito agli eventi sismici dei Campi Flegrei; l'indicazione dell'imposta sostitutiva del 5% sugli straordinari del personale infermieristico. Prima di trasmettere è opportuno riconciliare buste paga, conguagli e F24 e poi verificare la ricevuta dell'Agenzia.

FUNZIONE DEL MODELLO: A CHI SERVE IL 770

Con il 770 il sostituto d'imposta riferisce all'Agenzia delle Entrate le ritenute effettuate durante l'anno, i versamenti corrispondenti e le compensazioni eseguite. La dichiarazione del 2026 si riferisce al 2025 e include pure i crediti d'imposta impiegati, oltre ai dati su alcuni redditi di capitale e su determinate operazioni finanziarie.

Sono interessati all'obbligo le società di capitali e di persone, gli enti commerciali e non commerciali, i professionisti e gli imprenditori individuali, le associazioni professionali, i condomìni, i trust e gli enti non residenti nei casi previsti, le pubbliche amministrazioni, chi corrisponde redditi di capitale e proventi finanziari, i curatori della liquidazione giudiziale e i commissari liquidatori. Stabilire se la presentazione sia dovuta richiede di considerare i redditi realmente pagati e le operazioni svolte nel periodo d'imposta.

INVIO TELEMATICO: SCADENZA E RICEVUTA

La presentazione avviene esclusivamente per via telematica, in proprio o con l'aiuto di un intermediario abilitato. Il modello, approvato dall'Agenzia con provvedimento del 27 febbraio 2026, permette come in passato di scegliere tra un flusso unico e più invii distinti, nel rispetto delle condizioni indicate nelle istruzioni. Con il flusso unico tutte le categorie di reddito confluiscono in un'unica dichiarazione, mentre gli invii separati ripartiscono i dati in flussi diversi.

Per essere in regola con la scadenza non è sufficiente spedire il file: occorre che il sistema lo accetti. Per questo bisogna esaminare la ricevuta emessa dall'Agenzia e accertarsi che l'esito sia positivo. Si ricordi inoltre che le Certificazioni Uniche vanno inviate prima del 770.

SOMMA INTEGRATIVA: IL NUOVO RIGO SX50

Il rigo SX50 del quadro SX è la principale novità. Rappresenta il beneficio previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) nel quadro della revisione del cuneo fiscale: una somma integrativa a favore dei lavoratori dipendenti, con esclusione dei pensionati, il cui reddito complessivo non supera 20.000 euro. Per determinarne l'importo si applica al reddito di lavoro dipendente una percentuale che varia in base alla fascia di reddito.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE	PERCENTUALE
Fino a 8.500 euro	7,1%
Oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro	5,3%
Oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro	4,8%

È il datore di lavoro a riconoscere il beneficio in modo automatico, a meno che il lavoratore non indichi diversamente, e a controllarlo al momento del conguaglio. Il credito che ne risulta si recupera compensandolo in F24 e deve comparire nel rigo SX50, articolato nelle seguenti componenti:

- colonna 2: somma integrativa riconosciuta nel 2025, al lordo degli eventuali recuperi;
- colonna 3: credito pari alle somme recuperate in sede di conguaglio;
- colonna 4: credito riferito alle somme che restano da recuperare dopo il conguaglio;
- colonna 6: credito impiegato in compensazione con F24 entro il 16 marzo 2026;
- colonna 7: credito residuo utilizzabile nelle compensazioni successive al 16 marzo 2026.

Nelle compensazioni e nei riversamenti contano i codici tributo 1704 e 175E. In pratica, per compilare il rigo bisogna mettere a confronto i cedolini elaborati, i conguagli e le deleghe F24 inviate, in modo che il beneficio spettante ai lavoratori corrisponda al credito indicato.

BONUS NATALE: CAMBIA LA NUMERAZIONE DEL RIGO SX1

Nel rigo SX1 la colonna 7 è scomparsa: nel modello dell'anno prima era destinata al credito legato al Bonus Natale, il beneficio una tantum collegato alla tredicesima del 2024. Ne deriva che la precedente colonna 8, relativa al credito usato in compensazione con F24, prende il numero 7. Si tratta di una variazione modesta, che però pesa su chi si affida a software e prospetti di raccordo impostati sul modello dello scorso anno: vanno aggiornati, pena l'inserimento dei dati nella colonna errata.

QUADRI ST E SV: IL CODICE V E GLI INFERMIERI

Quanto ai quadri ST e SV, l'impianto è quello consueto. Cambia l'introduzione del codice V, da riportare nel campo 10 "Note" nelle ipotesi previste dalle istruzioni. Il codice è connesso ai versamenti di ritenute e addizionali toccati dalle norme emergenziali per i terremoti del 13 e del 15 marzo 2025 nell'area dei Campi Flegrei, relative al periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, e interessa i sostituti in possesso dei requisiti territoriali e soggettivi richiesti. Grazie ad esso questi versamenti si distinguono da quelli ordinari.

Il quadro ST ospita anche il trattamento dei compensi per lavoro straordinario percepiti dagli infermieri delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge 207/2024 è prevista, a determinate condizioni di legge, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 5%. I versamenti si riportano nella sezione I del quadro ST con i codici tributo 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E, tenendo separate le somme assoggettate all'imposta sostitutiva dalle altre ritenute applicate agli stessi dipendenti.

PICCOLI SOSTITUTI: LA PROCEDURA F24/770

Insieme al modello ordinario sopravvive la procedura semplificata, partita nel 2025 nel contesto del riordino degli adempimenti previsto dal D.Lgs. 1/2024, grazie alla quale i sostituti di dimensioni minori comunicano i dati delle ritenute contestualmente ai versamenti, per mezzo di uno specifico prospetto abbinato al modello F24. La possono adottare i sostituti con al massimo cinque dipendenti e soltanto per le categorie di reddito consentite. I dati già trasmessi con questa modalità non devono essere ripetuti nel 770. Prima di optare per questa strada bisogna accertare i requisiti, dato che un impiego scorretto rende comunque dovuto l'adempimento ordinario.

CHECK FINALE: CHE COSA VERIFICARE PRIMA DELL'INVIO

Le novità lasciano sostanzialmente invariato l'adempimento, ma influiscono sulla riconciliazione dei dati. Chi ha riconosciuto la somma integrativa deve verificare che importi erogati, recuperi e credito compensato combacino. Chi si serve di un gestionale deve controllare la nuova numerazione del rigo SX1 e il riconoscimento dei versamenti soggetti a disposizioni speciali, codice V compreso. Chi impiega personale infermieristico deve tenere distinta l'imposta sostitutiva dalle ritenute ordinarie. In ogni caso la dichiarazione offre l'occasione per mettere a confronto contabilità, elaborazione delle retribuzioni e versamenti, prima di spedire il file e di custodire la ricevuta.

DOMANDE FREQUENTI

QUAL È IL TERMINE PER INVIARE IL MODELLO 770/2026?

Il termine è lunedì 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato. L'invio avviene esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario. Per verificare l'adempimento occorre controllare che la ricevuta dell'Agenzia riporti un esito positivo.

A COSA SERVE IL NUOVO RIGO SX50 DEL 770?

Il rigo SX50 accoglie la somma integrativa riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro. La compilazione richiede di raccordare somme erogate, recuperi, credito compensato e residuo, confrontando cedolini, conguagli e deleghe F24.

I DATI COMUNICATI CON LA PROCEDURA F24/770 VANNO RIPETUTI NEL MODELLO ORDINARIO?

I dati già trasmessi attraverso la procedura semplificata non devono essere ripetuti nel 770. La procedura riguarda sostituti con al massimo cinque dipendenti e soltanto le categorie di reddito consentite. Prima di utilizzarla occorre verificare i requisiti, altrimenti resta dovuto l'adempimento ordinario.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/modello-770-2026-controlli-prima-invio-2-novembre-sx50-sx1/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

6 MIN LETTURA 02/11/2026

Manovra 2027: 3,65 miliardi alla ZES unica, bonus cloud e rinvio di plastic tax

Il DdL di Bilancio 2027 rafforza la ZES unica con 3,65 miliardi, finanzia il software cloud per imprese e professionisti e rinvia plastic e sugar tax. Il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2026, contiene diverse misure a favore delle imprese, e tre in particolare spiccano per rilevanza. Anzitutto, il potenziamento del credito d'imposta sugli investimenti nella ZES unica (la Zona economica speciale del Mezzogiorno), che avrebbe a disposizione 3,65 miliardi di euro nel periodo 2027–2028. In secondo luogo, i fondi destinati a imprese e professionisti per investire in software e servizi cloud.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
ZES Unica.

Norme chiave
Disegno di legge di bilancio 2027 · D.L. 124/2023, art. 16 · L. 160/2019.

Destinatari
Imprese in area ZES, professionisti e produttori o importatori di plastica e bevande.

Punto pratico
Verifica territorio, beni e soglia del progetto ZES, censisci software e abbonamenti cloud e prepara scenari per i due tributi; conferma importi e decorrenze sul testo approvato prima di assumere impegni.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Le notizie derivano dalla stampa specializzata e da un disegno di legge il cui testo non è ancora stato pubblicato: importi e condizioni vanno perciò presentati al condizionale.
- 💡 **Impatto operativo:** Anzitutto, il potenziamento del credito d'imposta sugli investimenti nella ZES unica (la Zona economica speciale del Mezzogiorno), che avrebbe a disposizione 3,65 miliardi di euro nel periodo 2027–2028.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Vi rientrano anche gli immobili strumentali, nel limite del 50% dell'investimento.

Il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2026, contiene diverse misure a favore delle imprese, e tre in particolare spiccano per rilevanza. Anzitutto, il potenziamento del credito d'imposta sugli investimenti nella ZES unica (la Zona economica speciale del Mezzogiorno), che avrebbe a disposizione 3,65 miliardi di euro nel periodo 2027–2028. In secondo luogo, i fondi destinati a imprese e professionisti per investire in software e servizi cloud. Infine, lo slittamento al 1° luglio 2027 di plastic tax e sugar tax, previste in partenza dal 1° gennaio. Le notizie derivano dalla stampa specializzata e da un disegno di legge il cui testo non è ancora stato pubblicato: importi e condizioni vanno perciò presentati al condizionale.

RISORSE: LE CIFRE DELLA ZES UNICA

Per la ZES unica la legge di Bilancio 2026 aveva già messo a disposizione un miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Aggiungendo i 3,65 miliardi della nuova manovra, e a patto che le previsioni di spesa vengano rispettate, le imprese beneficiarie potrebbero disporre nel biennio 2027–2028 di risorse complessive pari a circa 4,4 miliardi di euro. Non è chiaro, stando alla fonte, in che modo i 3,65 miliardi si sommino agli stanziamenti già previsti dalla legge di Bilancio 2026: i 4,4 miliardi complessivi sono dunque una stima, da riscontrare sul testo.

Rientrano tra i destinatari le imprese del Mezzogiorno e quelle di Marche e Umbria, che hanno fatto ingresso nelle aree agevolate grazie all'ampliamento territoriale disposto dalla legge 171 del 2025.

COME FUNZIONA: IL MECCANISMO DEL CREDITO D'IMPOSTA ZES

Previsto dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, il beneficio assume la forma di un credito d'imposta, compreso tra il 30% e il 60% secondo la regione, sull'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e altri beni strumentali. Vi rientrano anche gli immobili strumentali, nel limite del 50% dell'investimento. Il valore dei progetti deve collocarsi tra 200.000 euro (50.000 euro per agricoltura e pesca) e 100 milioni di euro. In Marche e Umbria le aliquote sono pari al 35%, 25% e 15%, rispettivamente per le piccole, le medie e le grandi imprese.

La quota effettivamente fruibile differisce da quella teorica, poiché discende dal riparto nazionale che l'Agenzia delle entrate determina sulla base delle istanze presentate: negli ultimi provvedimenti si è stabilizzata attorno al 60,38% dell'importo teorico. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione tramite il modello F24 e riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Chi ha piccole imprese con molti investimenti dovrebbe quindi pianificare con cautela: con una percentuale di fruizione del 60,38%, un credito teorico di 100.000 euro

potrebbe tradursi in circa 60.380 euro realmente utilizzabili.

MISURE COLLEGATE: NUOVE ASSUNZIONI E SNELLIMENTI

Alla ZES unica si affiancano altri strumenti. Per chi assume disoccupati con più di 35 anni è previsto un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per 24 mesi, limitato alle aziende con un massimo di 10 dipendenti. Sul versante burocratico, le imprese hanno accesso a iter autorizzativi accelerati e allo Sportello unico digitale ZES, che prende il posto dei singoli titoli abilitativi. Questi vantaggi pesano sul costo reale dell'investimento e sui tempi di avvio, e vanno valutati insieme al credito d'imposta.

DIGITALE: L'INCENTIVO PER SOFTWARE E CLOUD

Il secondo tema è quello del digitale. Il disegno di legge introduce, oppure estenderebbe, agevolazioni fiscali sul modello del piano Transizione 5.0 per software, servizi in cloud, soluzioni digitali avanzate e progetti di intelligenza artificiale. Dalle fonti emergono tre elementi nuovi:

- il credito d'imposta copre non soltanto l'acquisto di software tradizionale, ma anche i servizi cloud e la cyber security;
- il beneficio verrebbe allargato a professionisti, micro e piccole imprese, mentre le misure precedenti erano spesso riservate alla grande industria o ai beni materiali;
- sarebbero agevolati i costi dei contratti in abbonamento, come il Software as a Service (SaaS, cioè il software offerto come servizio a canone) e le infrastrutture cloud continuative, e non solo l'acquisto di licenze installate in azienda.

Aliquote, massimali, modalità di fruizione e requisiti non sono ancora noti. Per ora conviene evitare di pianificare acquisti contando su un incentivo non definito, e accertarsi piuttosto con il fornitore che il contratto sia impostato in modo da poter rientrare nella futura agevolazione.

IMPOSTE DI SCOPO: IL RINVIO DI PLASTIC TAX E SUGAR TAX

Il disegno di legge dispone lo slittamento al 1° luglio 2027 della sospensione di plastic tax e sugar tax, destinate altrimenti a entrare in vigore il 1° gennaio 2027. Quanto alla plastic tax, sarebbe il nono rinvio consecutivo per un tributo istituito nel 2019 e mai applicato. La norma di riferimento è la legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La plastic tax è un tributo di 0,45 euro per chilogrammo che colpisce i manufatti in plastica monouso, detti Macsi, tra cui imballaggi, piatti, bicchieri e stoviglie usa e getta. Lo scopo è limitare il consumo di plastica monouso e favorire il riciclo e i materiali alternativi. La sugar tax è invece un'imposta di scopo applicata alle bevande analcoliche dolcificate, con l'intento di scoraggiare l'eccessivo consumo di zuccheri. Le associazioni di categoria ne mettono spesso in dubbio l'efficacia e l'impatto economico. Per le imprese del comparto il rinvio evita di dover adeguare subito contabilità, magazzino e adempimenti, ma resta una forte incertezza.

COSA FARE: SUGGERIMENTI PER LE IMPRESE

Le aziende del Mezzogiorno, di Marche e Umbria che hanno in programma investimenti nel 2027 farebbero bene a controllare l'ammissibilità del progetto, la soglia minima di 200.000 euro e il calendario delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate, tenendo presente che la percentuale di credito deriva dal riparto nazionale. Professionisti e piccole imprese possono invece fare un censimento dei software e dei servizi cloud già utilizzati. Produttori e importatori di imballaggi in plastica e di bevande zuccherate, infine, dispongono di sei mesi di tregua, ma dovrebbero comunque continuare a predisporre i sistemi in vista di un'eventuale entrata in vigore.

DOMANDE FREQUENTI

I 3,65 MILIARDI PER LA ZES UNICA SONO GIÀ DEFINITIVI?

I 3,65 miliardi per il biennio 2027–2028 derivano dalle anticipazioni sul disegno di legge di bilancio. Importi e coordinamento con gli stanziamenti precedenti attendono conferma nel testo. Anche la stima delle risorse complessive richiede un riscontro prima di pianificare gli investimenti.

IL CREDITO ZES TEORICO COINCIDE CON QUELLO EFFETTIVAMENTE UTILIZZABILE?

La quota effettivamente fruibile dipende dal riparto nazionale determinato dall'Agenzia delle entrate in base alle istanze. Il credito teorico può quindi essere ridotto. L'utilizzo avviene soltanto in compensazione tramite F24, secondo le condizioni previste per gli investimenti agevolati.

SONO GIÀ NOTI I REQUISITI DEGLI INCENTIVI PER SOFTWARE E CLOUD?

Aliquote, massimali, modalità di fruizione e requisiti non sono ancora noti. Le anticipazioni includono software, cloud e contratti in abbonamento, con una possibile apertura a professionisti e piccoli operatori. Conviene censire le spese senza assumere come acquisito un incentivo ancora da definire.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/manovra-2027-zes-unica-2027/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

8 MIN LETTURA 02/11/2026

Socio accomandante e debiti tributari della sas: i limiti della responsabilità

Socio accomandante e debiti tributari della sas: il Fisco non può agire contro di lui, salvo immistione o quota di liquidazione. Cassazione 27558/2026. Per i debiti d'imposta della società in accomandita semplice (sas) il socio accomandante non risponde in via diretta. Il principio è confermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27558 del 22 ottobre 2026, nei termini in cui la riferisce la fonte consultata, che non ha ancora trovato riscontro in altre banche dati. La vicenda nasceva da un avviso di accertamento IVA relativo al 2008, per 174.937 euro, notificato a una ex socia accomandante con il 10% del capitale, uscita per recesso prima che la società fosse cancellata dal Registro delle imprese nel maggio 2011.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Società di persone.

Norme chiave
Codice civile, artt. 2313, 2320 e 2324 · TUIR, art. 5 · D.P.R. 602/1973, art. 36.

Destinatari
Soci accomandanti, amministratori di sas e difensori tributari.

Punto pratico
Se ricevi un atto per imposte della sas, verifica tempestivamente la legittimazione passiva e raccogli visura, prova del recesso e documenti di liquidazione; controlla separatamente eventuali atti di gestione compiuti dal socio.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Questa distinzione ha effetti verso l'esterno, perché stabilisce chi i creditori possono chiamare a pagare.
- 💡 **Impatto operativo:** Per i debiti d'imposta della società in accomandita semplice (sas) il socio accomandante non risponde in via diretta.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: In seguito la Corte ha escluso l'applicabilità di due norme in materia di estinzione della società:.

Per i debiti d'imposta della società in accomandita semplice (sas) il socio accomandante non risponde in via diretta. Il principio è confermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27558 del 22 ottobre 2026, nei termini in cui la riferisce la fonte consultata, che non ha ancora trovato riscontro in altre banche dati. La vicenda nasceva da un avviso di accertamento IVA relativo al 2008, per 174.937 euro, notificato a una ex socia accomandante con il 10% del capitale, uscita per recesso prima che la società fosse cancellata dal Registro delle imprese nel maggio 2011. Il ricorso dell'Agenzia è stato respinto: secondo la Corte, verso i creditori sociali l'accomandante risponde in due soli casi, cioè quando si è immischiato nella gestione oppure, a cancellazione avvenuta, entro i limiti di quanto ha incassato in sede di liquidazione. Il quadro non muta né per la trasparenza fiscale delle società di persone né per le regole sulla successione dei soci nella società estinta. Per chi è uscito dalla compagine e per i professionisti che lo assistono, il principio è al tempo stesso un'arma difensiva e un richiamo ai comportamenti da evitare.

DUE CATEGORIE: CHI SONO ACCOMANDATARI E ACCOMANDANTI

Nella sas convivono due tipi di socio, distinti dall'art. 2313 del Codice civile. Gli accomandatari rispondono per i debiti sociali in modo solidale e illimitato e, per questo, hanno il compito di amministrare. Gli accomandanti, invece, rispondono soltanto fino alla quota che si sono obbligati a conferire e non partecipano alla gestione.

Questa distinzione ha effetti verso l'esterno, perché stabilisce chi i creditori possono chiamare a pagare. Finché la società è in vita, l'accomandante è tenuto a versare alla società il conferimento promesso, ma non assume obbligazioni dirette nei confronti dei creditori. In pratica, la sua esposizione massima coincide con il capitale conferito.

AZIONE DIRETTA: IN QUALI CASI IL CREDITORE PUÒ COLPIRE IL SOCIO

L'art. 2313 circoscrive la responsabilità dell'accomandante, ma non attribuisce ai creditori, Fisco incluso, alcuna azione nei suoi confronti. La disposizione disciplina i rapporti interni alla società. L'Erario, perciò, non può considerare l'accomandante obbligato per l'imposta sociale: se mancano i presupposti di legge, il socio non ha legittimazione passiva, ossia non è la persona verso cui il debito può essere fatto valere. Le eccezioni sono due.

- **Violazione del divieto di immistione.** Quando l'accomandante compie atti di amministrazione o conduce affari in nome della società, perde il vantaggio della responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2320 del Codice civile.
- **Dopo la liquidazione.** Ai sensi dell'art. 2324 del Codice civile, dopo la cancellazione della società dal Registro

delle imprese i creditori non soddisfatti possono agire verso gli accomandanti, ma soltanto fino all'importo della quota di liquidazione da loro effettivamente percepita.

Al di fuori di queste ipotesi, i debiti sociali si fanno valere nei confronti della società o dei soci con responsabilità illimitata.

TRASPARENZA FISCALE: SI IMPUTA IL REDDITO, NON IL DEBITO

Un malinteso diffuso deriva dal regime di trasparenza. In base all'art. 5 del TUIR, il reddito delle società di persone è attribuito a ciascun socio in misura corrispondente alla sua quota di utili, a prescindere dall'effettiva percezione. Tuttavia questo meccanismo serve unicamente a fissare la base imponibile e l'IRPEF personale del socio.

Esso non fa del socio il debitore delle imposte dell'impresa, come IVA o IRAP, che restano a carico della società. Né converte la responsabilità limitata al conferimento in una responsabilità diretta per i tributi sociali. L'accomandante, quindi, dichiara la propria quota di reddito, ma non risponde dell'IVA contestata alla sas.

IL CASO: UN'EX SOCIA COLPITA DALL'ACCERTAMENTO

L'avviso si riferiva al 2008 e contestava cessioni considerate non imponibili pur senza i requisiti richiesti, con una maggiore IVA di 174.937 euro. L'Ufficio lo ha notificato a una ex socia accomandante titolare del 10% della società. Secondo la ricostruzione della fonte, la socia aveva receduto prima della cancellazione, non aveva violato il divieto di immistione e non aveva ricevuto alcuna quota di liquidazione.

Il ricorso della contribuente è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale. La Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio solo formalmente, e soltanto quanto alla motivazione, dichiarando comunque l'inefficacia dell'avviso nei confronti della socia. L'Agenzia ha allora proposto ricorso per Cassazione con due motivi: da un lato la violazione degli artt. 2312, 2313 e 2324 del Codice civile, sostenendo che la cancellazione non estinguerebbe la responsabilità dell'accomandante per i debiti maturati fino alla sua uscita; dall'altro la violazione dell'art. 112 del Codice di procedura civile, per mancata pronuncia sul merito. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto.

LA DECISIONE: LE RAGIONI DEL RIGETTO

La Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha rammentato che, finché la società esiste, l'accomandante risponde soltanto in via indiretta, tramite il conferimento, e che verso i creditori risponde unicamente dopo la liquidazione e fino a concorrenza della quota riscossa (art. 2324 del Codice civile). Il principio affermato, coerente con i precedenti richiamati dalla fonte (Cass. n. 13565/2021, n. 21554/2025 e n. 16844/2026), è che l'accomandante non è legittimato rispetto alle obbligazioni tributarie della società, fatte salve le deroghe previste dall'art. 2313.

In seguito la Corte ha escluso l'applicabilità di due norme in materia di estinzione della società:

- l'art. 2495 del Codice civile, in forza del quale i soci subentrano nei rapporti della società estinta, presuppone che la qualità di socio sussista ancora alla data della cancellazione;
- l'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce la responsabilità dei soci per le imposte rimaste insolute da parte della società estinta, esige a sua volta che il socio resti nella compagine fino alla liquidazione.

Poiché la socia aveva receduto in precedenza, nessuna delle due disposizioni valeva per lei. La sentenza regionale aveva una motivazione contraddittoria ma un dispositivo corretto: la Corte lo ha quindi confermato, correggendone la motivazione (art. 384 del Codice di procedura civile), e ha posto a carico dell'Agenzia le spese del giudizio, pari a 5.600 euro di compensi e 200 euro di esborsi, oltre agli accessori. Resta escluso il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dato che l'Agenzia fruisce della prenotazione a debito.

GIURISPRUDENZA COLLEGATA: UN ORIENTAMENTO STABILE

Dalle ricerche risulta che l'indirizzo è in linea con altre decisioni del 2026. L'ordinanza n. 16844 del 29 maggio 2026 viene commentata nel senso che l'accomandante non risponde direttamente dell'IVA e dell'IRAP della società per la mera qualità di socio, e che, a cancellazione avvenuta, il Fisco può agire soltanto nei limiti di quanto percepito in liquidazione. L'ordinanza n. 2470 del 5 febbraio 2026, relativa a un'imposta di registro, ha respinto un ricorso dell'Agenzia richiamando le Sezioni Unite n. 3625/2025 e affermando di nuovo che è il Fisco a dover dimostrare che il socio ha ricevuto somme o beni in sede di liquidazione. Il numero 27558/2026 non ha trovato riscontro in altre fonti e va controllato prima di essere citato in un atto.

CONSEGUENZE PRATICHE: LE MOSSE UTILI E GLI ERRORI DA EVITARE

Per l'accomandante la prima linea di difesa è la legittimazione passiva: quando gli viene notificato un atto per un debito della società, occorre impugnarlo eccependo che egli non è il destinatario corretto. Vanno inoltre documentati il recesso, con data certa e iscrizione nel Registro delle imprese, e il fatto di non aver ricevuto somme in liquidazione, poiché la prova della riscossione spetta all'amministrazione.

Il secondo fronte attiene alla condotta. L'accomandante che sottoscrive contratti, tratta con i clienti o amministra

di fatto rischia di perdere la tutela dell'art. 2320. Ai commercialisti che seguono le sas conviene dunque esaminare statuti, deleghe e prassi operative, accertando che il recesso sia stato registrato prima della cancellazione. Rimane intatta la responsabilità degli accomandatari, che rispondono comunque senza limiti.

DOMANDE FREQUENTI

IL SOCIO ACCOMANDANTE DEVE PAGARE DIRETTAMENTE L'IVA DELLA SAS?

La sola qualità di accomandante non rende il socio debitore diretto dell'IVA o dell'IRAP della sas. La responsabilità verso i creditori può sorgere in caso di immistione nella gestione oppure, dopo la cancellazione, nei limiti delle somme effettivamente riscosse in liquidazione.

LA TRASPARENZA FISCALE TRASFERISCE AL SOCIO I DEBITI DELLA SOCIETÀ?

La trasparenza fiscale attribuisce al socio la quota di reddito della società di persone per determinare la sua IRPEF personale, anche senza percezione degli utili. Non trasferisce invece al socio i debiti IVA o IRAP della società né trasforma la responsabilità limitata in responsabilità diretta.

CHE COSA DEVE CONTROLLARE L'ACCOMANDANTE CHE RICEVE UN ATTO FISCALE?

Occorre verificare tempestivamente la legittimazione passiva, documentare il recesso e controllare le somme eventualmente ricevute in liquidazione. Vanno esaminati anche deleghe e atti di gestione. Il numero della pronuncia 27558/2026, non riscontrato in altre fonti, richiede verifica prima di citarlo in un atto.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/socio-accomandante-debiti-tributari-sas-limiti-responsabilita/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

9 MIN LETTURA 02/11/2026

Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: termini, rate e F24 dal 2027

Ravvedimento speciale CPB 2026–2027: il provvedimento del 23 ottobre 2026 fissa il versamento F24 tra 1° gennaio e 15 marzo 2027, con dieci rate mensili. Con il provvedimento del 23 ottobre 2026, protocollo n. 296141/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fissato termini e modalità per esercitare l'opzione sul ravvedimento speciale disciplinato dall'articolo 29 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, noto come decreto Omnibus. Il beneficio interessa le annualità dal 2020 al 2023 ancora accertabili e spetta ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, avendo aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024–2025, rinnovano l'adesione per il biennio 2026–2027.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Concordato preventivo biennale.

Norme chiave
D.Lgs. 148/2026, art. 29 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 296141/2026 · TUIR, artt. 5, 115 e 116.

Destinatari
Soggetti ISA aderenti al CPB, soci e consulenti fiscali.

Punto pratico
Verifica adesione al primo CPB e rinnovo, annualità ISA e atti notificati; calcola ogni anno sulle dichiarazioni ammesse e pianifica prima rata e pagamenti successivi, usando i codici dedicati solo dopo la loro istituzione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Con il provvedimento del 23 ottobre 2026, protocollo n. 296141/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fissato termini e modalità per esercitare l'opzione sul ravvedimento speciale disciplinato dall'articolo 29 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, noto come decreto Omnibus. Il beneficio interessa le annualità dal 2020 al 2023 ancora accertabili e spetta ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, avendo aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024–2025, rinnovano l'adesione per il biennio 2026–2027. Per esercitare l'opzione si paga con il modello F24, tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027, l'intero importo oppure la prima rata. È possibile frazionare il versamento fino a dieci rate mensili di pari importo; sulle rate successive alla prima maturano interessi al tasso legale a partire dal 16 marzo 2027. Un versamento insufficiente impedisce il perfezionamento dell'opzione. Terminati i pagamenti, per le annualità sanate non si possono più eseguire rettifiche del reddito d'impresa, del reddito di lavoro autonomo e dell'IVA, mentre i termini di decadenza dell'accertamento slittano al 31 dicembre 2029. La sanatoria, tuttavia, dipende dal destino del CPB: se questo decade o risulta nullo, anche i benefici del ravvedimento vengono meno.

MISURA SPECIALE: DI CHE COSA SI TRATTA NEL RAVVEDIMENTO DELL'ARTICOLO 29

Il ravvedimento speciale consente di mettere in regola le annualità trascorse versando un'imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria, senza dover rettificare le dichiarazioni già presentate. L'articolo 29 del decreto Omnibus riprende uno strumento già noto dalle edizioni passate, ma con una novità rilevante: l'accesso non è aperto a tutti, perché dipende dal percorso del concordato. Ne può beneficiare solo chi ha già aderito al CPB per il biennio 2024–2025 e rinnova l'adesione per il 2026–2027 entro i termini di legge.

L'imposta sostitutiva riguarda le imposte sui redditi, le addizionali collegate e l'IRAP. Per determinarne la base si applica una percentuale di incremento al reddito, oppure al valore della produzione, già dichiarato. Tale percentuale varia in base al punteggio ISA del contribuente, compreso tra 1 e 10, e anche le aliquote sostitutive sono diversificate. Per le annualità del periodo pandemico, cioè il 2020 e il 2021, si prevede una riduzione del 30%. Percentuali e aliquote precise vanno consultate direttamente nell'articolo 29 e negli allegati al provvedimento, poiché mutano a seconda del punteggio.

Va considerato, infine, un importo minimo: per ogni annualità sanata il versamento non può scendere sotto 1.000 euro, riferiti alla sola imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi e delle addizionali. Chi deve regolarizzare più annualità deve perciò tenere conto di questa soglia per ciascuna.

PLATEA AMMESSA: CHI PUÒ AVVALERSI DELL'OPZIONE

L'ambito soggettivo è confermato dal punto 2.1 del provvedimento. Possono accedere i contribuenti che rinnovano il CPB 2026-2027 e che hanno applicato gli ISA nelle annualità dal 2020 al 2023. Sono compresi anche quanti hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA connessa alla pandemia da COVID-19, una condizione di non normale svolgimento dell'attività, oppure la causa di esclusione per l'esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA, quando i ricavi delle attività secondarie eccedono il 30% del totale (la cosiddetta multiattività).

Il punto 2.3 considera chi, nella medesima annualità, ha prodotto sia reddito d'impresa sia reddito di lavoro autonomo. Qui il ravvedimento si può usare solo se l'opzione è esercitata per entrambe le categorie di reddito. Non si può dunque sanare la parte più conveniente lasciando scoperta l'altra.

QUADRO DEI TERMINI: SCADENZE E VERSAMENTI DA OSSERVARE

Per esercitare l'opzione non serve alcuna domanda: è il pagamento a perfezionarla. Il modello F24 relativo al versamento unico, o alla prima rata, deve essere presentato fra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027. Nel modello vanno riportati l'anno sanato (2020, 2021, 2022 o 2023), il numero della rata e il totale delle rate, oltre ai codici tributo che verranno istituiti con una successiva risoluzione dell'Agenzia. Fino alla pubblicazione della risoluzione, non è possibile completare la compilazione operativa.

Le somme possono essere suddivise in un massimo di dieci rate mensili di pari importo. Sulle rate successive alla prima si versano gli interessi al tasso legale, che decorrono dal 16 marzo 2027. Merita particolare attenzione l'importo della prima rata: se il versamento unico o la prima rata, pagati entro il 15 marzo 2027, risultano insufficienti, l'opzione non si perfeziona.

PERFEZIONAMENTO E DECADENZA: CHE COSA ACCADE SE UNA RATA VIENE SALTATA

Le modalità di perfezionamento dell'opzione variano secondo la scelta di pagamento. Se si paga in un'unica soluzione, l'opzione si perfeziona con il versamento eseguito entro il 15 marzo 2027. Se si sceglie il pagamento a rate, l'opzione relativa a ciascuna annualità si perfeziona solo dopo il pagamento di tutte le rate previste.

Il provvedimento concede una tolleranza circoscritta. Chi paga con ritardo una rata diversa dalla prima non decade, a patto che il versamento avvenga entro la scadenza della rata seguente. Se la regolarizzazione non interviene neppure entro quel termine, si perde la rateizzazione e si decade dai benefici del ravvedimento speciale. La decadenza tocca soltanto l'annualità coinvolta e non attribuisce alcun diritto al rimborso di quanto già versato.

Si aggiunge un collegamento strutturale con il concordato. Il ravvedimento segue la sorte del CPB da cui nasce: se il CPB 2026-2027 decade o è nullo, anche i benefici della sanatoria vengono meno. Chi aderisce deve perciò considerare, oltre al costo della regolarizzazione, anche la tenuta del concordato nel biennio.

CAUSE OSTATIVE: IN QUALI CASI IL RAVVEDIMENTO NON SI PERFEZIONA

Il ravvedimento speciale non si perfeziona quando il versamento unico, o della prima rata, avviene dopo la notifica di alcuni atti dell'amministrazione finanziaria. Gli atti sono tre: i processi verbali di constatazione (PVC), gli schemi di atto di accertamento, trasmessi per il contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, e gli atti di recupero di crediti inesistenti.

Ne deriva che chi ha già ricevuto uno di questi atti e paga dopo la notifica non può più sanare. Conviene dunque accertare per tempo, senza ridursi a ridosso del 15 marzo 2027, se per le annualità in questione siano in corso verifiche o contraddittori già avviati.

SOGGETTI COLLETTIVI: IN CHE MODO VERSANO SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

Per le società di persone e le associazioni (articolo 5 del TUIR) e per le società in trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del TUIR) si applica una regola di ripartizione. Il modello F24 per l'imposta sostitutiva dell'IRAP viene presentato dalla società o dall'associazione. I modelli F24 per le imposte sostitutive dei redditi e delle addizionali sono presentati dai singoli soci o associati, ma la società o l'associazione può presentarli anche direttamente al loro posto. Per i soggetti collettivi è quindi opportuno stabilire prima chi paga, così da evitare versamenti doppi o omessi.

DATI DI CALCOLO: QUALI DICHIARAZIONI RILEVANO

Base imponibile e imposte sostitutive si calcolano sui dati trasmessi con le dichiarazioni degli anni sanati. In presenza di una dichiarazione integrativa, contano i dati dell'ultima presentata, purché trasmessa entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2026, ossia entro il 12 agosto 2026. Le integrative inviate successivamente a tale data non hanno rilievo per il calcolo.

L'allegato n. 1 al provvedimento indica i quadri e i righi dei modelli di dichiarazione che contano. L'Agenzia renderà inoltre disponibili, nell'area riservata del Cassetto fiscale del contribuente e degli intermediari delegati, gli elementi in suo possesso utili a quantificare l'imposta sostitutiva

dovuta per ogni annualità. In questo modo il professionista può raffrontare i propri conteggi con quelli dell'amministrazione prima di effettuare il versamento.

EFFETTI SULL'ACCERTAMENTO: PRECLUSIONI E SLITTAMENTO DEI TERMINI

Se il ravvedimento si perfeziona, oppure mentre il versamento rateale procede regolarmente, risultano precluse le rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo previste dall'articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973 e quelle IVA previste dall'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. Qui sta il vantaggio principale della misura: protegge da una parte degli accertamenti sulle annualità sanate.

In cambio si accetta uno slittamento dei termini. Ai sensi del comma 17 dell'articolo 29, per le sole annualità sanate i termini di decadenza dell'accertamento, stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'articolo 57 del D.P.R. n. 633/1972, sono prorogati al 31 dicembre 2029. Comunque, per tutti i soggetti ISA che rinnovano il CPB 2026–2027, i termini di accertamento che scadono al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027. Il rinnovo del concordato incide perciò sui termini anche per chi non sceglie la sanatoria.

CHE COSA FARE: UN PERCORSO OPERATIVO PER LO STUDIO

Un percorso sensato inizia dal controllo della platea: adesione al CPB 2024–2025, applicazione degli ISA (o causa di esclusione ammessa) nelle annualità dal 2020 al 2023, assenza di atti ostativi notificati. Si passa poi al calcolo dell'imposta sostitutiva per ciascuna annualità, confrontandolo con i dati del Cassetto fiscale e verificando il minimo di 1.000 euro. Si decide quindi tra pagamento unico e rate, ricordando che la prima rata va saldata per intero entro il 15 marzo 2027 e che gli interessi sulle rate successive partono dal 16 marzo 2027. Resta da attendere la risoluzione con i codici tributo. Dato che il provvedimento è stato pubblicato da poco, prima di versare è prudente riscontrare il testo ufficiale e gli allegati sul sito dell'Agenzia.

DOMANDE FREQUENTI

CHI PUÒ ACCEDERE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE COLLEGATO AL CPB 2026-2027?

L'accesso richiede l'adesione al CPB 2024–2025 e il rinnovo per il biennio 2026–2027. Sono interessati i contribuenti che hanno applicato gli ISA nelle annualità 2020–2023, comprese le specifiche cause di esclusione ammesse dal provvedimento.

QUANDO VA PAGATA LA PRIMA RATA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE?

Il versamento unico o della prima rata deve avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. Sono consentite fino a dieci rate mensili. I codici tributo devono essere istituiti con una successiva risoluzione dell'Agenzia, da attendere per completare la compilazione operativa.

COSA SUCCEDE SE PAGO IN RITARDO UNA RATA SUCCESSIVA ALLA PRIMA?

Il ritardo non comporta decadenza se il pagamento avviene entro la scadenza della rata seguente. Superato anche quel termine, si perdono rateizzazione e benefici per l'annualità coinvolta, senza diritto al rimborso delle somme già versate.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
 Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026–2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
 Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
 Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
 Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-speciale-cpb-2026-2027-termini-rate-f24/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 02/11/2026

Redditi PF 2026: casi di obbligo, esoneri, quadri con il 730 e rateazione

Redditi PF 2026: chi deve presentarlo, esoneri, quadri aggiuntivi al 730, invio entro il 2 novembre 2026 e rateazione dei versamenti fino al 16 dicembre. Il modello Redditi PF va presentato dalle persone fisiche che, non essendo esonerate, non si sono avvalse del 730; vale sia per chi dichiara soltanto redditi Irpef sia per i titolari di partita Iva. Dal 2 maggio 2024 la trasmissione telematica ha come termine il 31 ottobre dell'anno seguente al periodo d'imposta: nel 2026 la data slitta a lunedì 2 novembre, dato che il 31 ottobre è un sabato. Il modello cartaceo da consegnare in posta era ammesso unicamente fino al 30 giugno e in pochi casi circoscritti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
Istruzioni modello Redditi PF 2026.

Destinatari
Contribuenti con redditi 2025, titolari di partita IVA e intermediari.

Punto pratico
Confronta tutte le CU e i redditi percepiti con le condizioni di esonero; verifica gli eventuali quadri da affiancare al 730 e separa il piano delle rate dal secondo acconto, conservando la ricevuta telematica.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Redditi PF 2026: chi deve presentarlo, esoneri, quadri aggiuntivi al 730, invio entro il 2 novembre 2026 e rateazione dei versamenti fino al 16 dicembre.
- **Impatto operativo:** Il modello Redditi PF va presentato dalle persone fisiche che, non essendo esonerate, non si sono avvalse del 730; vale sia per chi dichiara soltanto redditi Irpef sia per i titolari di partita Iva.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: La rateazione resta tuttavia un'opzione utile per i pagamenti che cadono in autunno, ad esempio quelli di chi presenta il modello soltanto adesso.

Il modello Redditi PF va presentato dalle persone fisiche che, non essendo esonerate, non si sono avvalse del 730; vale sia per chi dichiara soltanto redditi Irpef sia per i titolari di partita Iva. Dal 2 maggio 2024 la trasmissione telematica ha come termine il 31 ottobre dell'anno seguente al periodo d'imposta: nel 2026 la data slitta a lunedì 2 novembre, dato che il 31 ottobre è un sabato. Il modello cartaceo da consegnare in posta era ammesso unicamente fino al 30 giugno e in pochi casi circoscritti. Tra le situazioni che fanno scattare l'obbligo ci sono il dipendente con più certificazioni uniche, quando l'imposta eccede di oltre 10,33 euro le ritenute, chi ha detrazioni non spettanti o redditi percepiti da privati senza ritenuta, e chi ha plusvalenze e redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva. Sono invece esonerati i contribuenti con redditi molto contenuti o assoggettati a ritenuta definitiva. Le somme dovute si possono pagare a rate fino al 16 dicembre 2026, con l'eccezione dell'acconto di novembre.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE: LE SITUAZIONI PIÙ RICORRENTI

A dover presentare il modello è, in primo luogo, chi si trova in una posizione reddituale che il sostituto d'imposta non è riuscito a definire correttamente. Le istruzioni indicano questi casi:

- i dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e dispongono di più certificazioni uniche, quando l'imposta sul reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro le ritenute subite;
- i dipendenti che hanno incassato dall'Inps o da altri enti indennità o integrazioni salariali prive di ritenute o delle condizioni per l'esonero;
- i dipendenti ai quali il sostituto ha applicato deduzioni o detrazioni che non spettavano, per intero o in parte;
- chi ha ricevuto retribuzioni da privati che non hanno l'obbligo di trattenere l'imposta, come i collaboratori familiari o domestici;
- chi possiede redditi a tassazione separata, con l'eccezione di quelli corrisposti da sostituti che non vanno dichiarati, come il Tfr o gli arretrati;
- chi non ha subito le addizionali comunale e regionale nella misura dovuta, quando l'importo eccede 10,33 euro per ciascuna;
- chi ha plusvalenze e redditi di capitale da sottoporre a imposta sostitutiva, nei quadri RT e RM;
- i docenti che impartiscono lezioni private e ripetizioni e scelgono la tassazione sostitutiva, con il quadro RM.

Alla prova dei fatti, basta chiedersi se qualcun altro abbia già regolato i conti con il fisco al posto del contribuente. Quando la risposta è negativa, il modello è necessario.

CASI DI ESONERO: CONDIZIONI E SOGLIE

L'esonero spetta ai contribuenti che hanno percepito esclusivamente certi redditi. L'elenco è piuttosto esteso, ma le ipotesi più diffuse si possono riassumere così.

SITUAZIONE	CONDIZIONE
Unicamente reddito da abitazione principale e pertinenze	Assenza di altri redditi
Lavoro dipendente o pensione erogati da un solo sostituto	Con l'eventuale abitazione principale
Più rapporti di lavoro	Conguaglio eseguito dall'ultimo datore su richiesta
Reddito complessivo fino a 8.500 euro	Lavoro dipendente per almeno 365 giorni, senza ritenute
Reddito complessivo fino a 8.500 euro	Pensione per 365 giorni, età dai 75 anni, senza ritenute
Reddito complessivo fino a 5.500 euro	Redditi assimilati privi di detrazione rapportata al periodo, attività non abituali
Pensioni fino a 7.500 euro	Percepite per l'intero anno, con terreni fino a 185,92 euro
Soli redditi fondiari fino a 500 euro	Terreni e fabbricati
Compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro	Se sono l'unico reddito di quel genere
Compensi da bande musicali e filodrammatiche fino a 30.658,28 euro	Finalità dilettantistiche

L'esonero vale anche per chi possiede solo redditi esenti, quali alcune rendite Inail, le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento, oppure soltanto redditi colpiti da ritenuta a titolo d'imposta, come gli interessi sui conti correnti, o da imposta sostitutiva, come gli interessi sui titoli di Stato. Inoltre, chi non ha l'obbligo di tenere le scritture contabili è esonerato se l'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro o pensione e delle ritenute, non supera 10,33 euro.

TERMINI E MODALITÀ: CALENDARIO E TRASMISSIONE TELEMATICA

La trasmissione avviene per via telematica, o in autonomia attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate o per mezzo di un intermediario abilitato. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia completa la ricezione dei dati, e la prova è data dalla comunicazione telematica di avvenuta ricezione. Chi si rivolge a un intermediario ne riceve un impegno datato e sottoscritto; entro 30 giorni dal termine di invio, deve consegnargli l'originale firmato con la ricevuta, oppure conservarlo. Il modello cartaceo è consentito soltanto a chi, pur potendo usare il 730, non può presentarlo, a chi deve compilare quadri del Redditi pur avendo il 730 e a chi dichiara per conto di persone decedute; in posta, però, lo si poteva consegnare dal 15 aprile al 30 giugno 2026.

A fine anno il calendario prevede il 2 novembre 2026 per la trasmissione telematica e il 30 novembre 2026 per il secondo o unico acconto, dovuto da chi ha presentato il 730 senza sostituto o il Redditi. Se una scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno feriale utile.

CON IL 730: QUADRI DEL REDDITI DA AFFIANCARE

Chi ha già presentato il 730 può essere tenuto a compilare, oltre al frontespizio, alcuni quadri del Redditi PF relativi a redditi o dati che il 730 non contempla, rispettando gli stessi termini. Per il periodo d'imposta 2025 si hanno questi casi:

- il quadro RM riguarda il Tfr o i trattamenti di collaborazione a tassazione separata pagati da soggetti che non sono sostituti d'imposta, come le persone fisiche che retribuiscono collaboratori domestici, e i redditi da pignoramento presso terzi non inclusi in altri quadri, come gli interessi con imposta sostitutiva del 26%; con il modello 2025 gli altri casi non servono più, grazie al nuovo quadro M del 730 semplificato;
- il quadro RU spetta agli agricoltori in regime di esonero che utilizzano crediti d'imposta soltanto in compensazione in F24;
- il quadro RS spetta ai produttori agricoli esonerati dall'Iva che hanno crediti d'imposta in compensazione, quando occorre il prospetto degli aiuti di Stato;
- il quadro AC riguarda gli amministratori di condominio persone fisiche, se il quadro K del 730 non è stato compilato, per comunicare gli acquisti e i fornitori del condominio e i dati catastali degli immobili interessati da interventi edilizi sulle parti comuni.

RATEAZIONE: PAGAMENTI FINO AL 16 DICEMBRE

I versamenti a saldo e in acconto che emergono dalla dichiarazione erano dovuti entro il 30 giugno 2026 oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 30 luglio. La rateazione resta tuttavia un'opzione utile per i pagamenti che cadono in autunno, ad esempio quelli di chi presenta il modello soltanto adesso. Saldo, acconti e contributi del quadro RR possono essere rateizzati da tutti i contribuenti, anche con un numero di rate differente per ciascun importo, a eccezione dell'acconto di novembre, che va versato in un'unica soluzione. Il pagamento deve terminare entro il 16 dicembre dell'anno in cui si presenta la dichiarazione. Su ogni rata maturano interessi, con codice tributo 1668, al 4% annuo dal giorno seguente alla scadenza del versamento, cioè circa lo 0,33% al mese. Le rate vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese.

La scelta lascia ampia libertà: è possibile rateizzare il solo primo acconto Irpef e saldare in un'unica soluzione, oppure fare l'inverso. Per non sbagliare, prima del primo F24 conviene calcolare l'intero piano.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO PIÙ CERTIFICAZIONI UNICHE FANNO SCATTARE L'OBBLIGO DI DICHIARARE?

Il dipendente che ha cambiato datore e possiede più certificazioni uniche deve presentare la dichiarazione quando l'imposta sul reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro le ritenute subite. L'esonero può operare se l'ultimo datore ha effettuato il conguaglio su richiesta.

COME DIMOSTRO DI AVER PRESENTATO REDDITI PF 2026?

La prova della presentazione è la comunicazione telematica di avvenuta ricezione dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia completa la ricezione dei dati. La trasmissione può avvenire direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

QUALI IMPORTI POSSO RATEIZZARE E FINO A QUANDO?

Saldo, primo acconto e contributi del quadro RR possono essere rateizzati, anche con piani differenti per ciascun importo. L'acconto di novembre va invece versato in un'unica soluzione. Il piano deve terminare entro il 16 dicembre 2026 e sulle rate maturano interessi.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/redditi-pf-2026-obblighi-esoneri-quadri-730-rateazione/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 02/11/2026

Ricevute POS: l'estratto conto le sostituisce solo a certe condizioni

Ricevute POS e estratto conto: l'art. 8 del D.L. 19/2026 permette di buttare la carta, ma servono dettaglio delle operazioni e conservazione. Con l'articolo 8, comma 1, del D.L. 19/2026 (decreto PNRR), convertito dalla legge 50/2026, le ricevute cartacee rilasciate dai terminali POS possono essere rimpiazzate dalle comunicazioni e dalla documentazione che banche e intermediari finanziari trasmettono ai propri clienti, anche in digitale. Occorre tuttavia che il documento bancario riporti le informazioni sulle singole operazioni e che sia conservato secondo le modalità dell'articolo 2220 del codice civile. Non è sufficiente un estratto con saldi o movimenti aggregati.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave
circolare 14/E, D.L. 19/2026, D.Lgs. 385/1993.

Destinatari
Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Punto pratico
Occorre tuttavia che il documento bancario riporti le informazioni sulle singole operazioni e che sia conservato secondo le modalità dell'articolo 2220 del codice civile.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Ricevute POS e estratto conto: l'art. 8 del D.L. 19/2026 permette di buttare la carta, ma servono dettaglio delle operazioni e conservazione. Le regole.
- 💡 **Impatto operativo:** 385/1993) possono essere impiegate in luogo delle ricevute cartacee rilasciate dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, di debito o prepagata, oppure con un'altra modalità digitale.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Chi omette il collegamento incorre nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 5, del D.Lgs.

Con l'articolo 8, comma 1, del D.L. 19/2026 (decreto PNRR), convertito dalla legge 50/2026, le ricevute cartacee rilasciate dai terminali POS possono essere rimpiazzate dalle comunicazioni e dalla documentazione che banche e intermediari finanziari trasmettono ai propri clienti, anche in digitale. Occorre tuttavia che il documento bancario riporti le informazioni sulle singole operazioni e che sia conservato secondo le modalità dell'articolo 2220 del codice civile. Non è sufficiente un estratto con saldi o movimenti aggregati. Resta invariata la conservazione di fatture, documenti commerciali e ricevute fiscali, e la novità va tenuta separata dall'obbligo di collegare il POS al registratore telematico, che in caso di violazione comporta una sanzione da 1.000 a 4.000 euro. Chi ha cambiato POS in agosto 2026 ha tempo per l'abbinamento fino al 30 ottobre 2026.

COSA CAMBIA: DALLA CARTA AL DOCUMENTO DELLA BANCA

Secondo la norma, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in digitale, da banche e intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993) possono essere impiegate in luogo delle ricevute cartacee rilasciate dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, di debito o prepagata, oppure con un'altra modalità digitale. Perché ciò valga, questi documenti devono riportare le informazioni sulle singole operazioni ed essere conservati nel rispetto dell'articolo 2220 del codice civile.

Il motivo è lineare. La ricevuta POS non è un documento contabile, bensì la prova di un pagamento. Come osserva la Relazione illustrativa, obbligare a custodirla su carta per dieci anni era un peso sproporzionato rispetto al suo scopo. Il decreto è in vigore dal 20 febbraio 2026 e la semplificazione interessa ogni pagamento elettronico, non solo quelli diretti alla pubblica amministrazione, come invece lasciava intendere il primo annuncio del Consiglio dei ministri. La legge di conversione è la n. 50/2026; le fonti consultate riportano date diverse per la sua adozione, perciò prima di citarla in un atto è bene riscontrare la data sulla Gazzetta Ufficiale.

CAMBIO DI ROTTA: IL SUPERAMENTO DELLA CIRCOLARE 14/E

Rispetto al passato la svolta è netta. Con la circolare 14/E del 2023 l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato l'estratto conto come una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, in via «opzionale, residuale e non aggiuntiva», da utilizzare soltanto in assenza di altri riscontri. Ora, per effetto della norma, la documentazione bancaria è in grado di sostituire la ricevuta, purché siano rispettate le condizioni di legge. Nella pratica la differenza pesa: chi perde la ricevuta o non la ritira non deve più

ripiegare su prove alternative, e può esibire la riga corrispondente dell'estratto.

TRE CONDIZIONI: QUANDO LA SOSTITUZIONE È VALIDA

Ad ogni modo, la sostituzione opera soltanto al ricorrere di tre condizioni.

CONDIZIONE	CHE COSA SIGNIFICA
Dettaglio delle singole operazioni	Il documento indica almeno data, importo e beneficiario di ogni pagamento; un estratto con saldi o movimenti aggregati non basta
Conservazione ex articolo 2220 c.c.	Dieci anni per chi tiene la contabilità; per i privati, fino alla scadenza del termine di accertamento
Regole sui documenti informatici	Un documento digitale deve assicurare integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità lungo l'intero periodo di conservazione

L'indicazione di data, importo e beneficiario proviene dalla fonte come contenuto minimo, mentre la norma si esprime in termini più generici, parlando di informazioni sulle singole operazioni. Alcune sintesi chiariscono che occorre una lista analitica dei movimenti e che il contribuente, prima di buttare la carta, dovrebbe accertarsi che la banca offra questo grado di dettaglio. Quanto alla durata, qualche commento rileva che l'articolo 2220 potrebbe risultare di difficile applicazione se il documento serve in un giudizio o in un accertamento ancora aperto: in tali ipotesi è prudente non distruggere nulla finché dura il contenzioso.

COSA NON CAMBIA

Gli obblighi di conservazione di documenti commerciali, fatture e ricevute fiscali restano fermi: la ricevuta POS è cosa diversa, e rimane in ogni caso un documento fiscale che attesta la vendita o la prestazione. Inoltre, quando il documento di spesa indica già il mezzo di pagamento tracciabile, ai fini delle detrazioni non occorrono né la ricevuta POS né l'estratto conto.

CASI CONCRETI: DETRAZIONI E DEDUZIONI

Il primo caso riguarda un privato. Nel 2026 il signor Rossi sostiene spese veterinarie per 500 euro pagando con carta di credito, e riceve un documento di spesa privo dell'indicazione del mezzo di pagamento. La carta è a saldo mensile cumulativo sul conto corrente. Qui l'estratto del conto corrente non basta, dato che mostra un solo addebito complessivo. Oltre al documento della prestazione, il signor Rossi deve quindi conservare l'estratto conto della carta, nel quale compare il singolo pagamento al veterinario. Solo una volta ottenuto questo documento si può eliminare la ricevuta POS.

Il secondo caso coinvolge un'impresa. Alfa S.r.l. paga con carta aziendale vitto e alloggio per la trasferta in Italia di un dipendente. Poiché la deducibilità dipende dalla tracciabilità del pagamento, la documentazione bancaria che individua i singoli pagamenti funge da supporto alla contabilità: va acquisita e archiviata assieme ai giustificativi di spesa, nel rispetto dell'articolo 2220 del codice civile.

SITUAZIONE	DOCUMENTO UTILE	RICEVUTA POS
Fattura o scontrino che indica già il pagamento tracciabile	Il documento di spesa stesso	Non necessaria
Carta di credito con addebito mensile cumulativo	Estratto conto della carta con il singolo pagamento	Eliminabile solo dopo averlo acquisito
Carta di debito con addebito immediato in conto corrente	Estratto del conto con il dettaglio dell'operazione	Eliminabile se il dettaglio c'è
Estratto con soli saldi o totali	Insufficiente	Da conservare o da integrare

ARCHIVIO DIGITALE: COME CONSERVARE L'ESTRATTO

Per chi opta per il digitale, resta da risolvere il tema dell'archiviazione del file. Un estratto conto scaricato dall'home banking e dimenticato in una cartella del computer non garantisce l'integrità: può essere alterato, smarrito o diventare illeggibile col passare del tempo. La norma richiama l'articolo 2220 del codice civile e, per i documenti informatici, le regole sulla conservazione, le quali pretendono integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità per tutto il periodo previsto. Per un'impresa ciò vuol dire far confluire gli estratti nel sistema di conservazione già adottato per fatture e registri, oppure in un archivio dotato di copie di sicurezza e data certa.

Anche sulla durata il tema è concreto. L'impresa conserva per dieci anni, al pari delle scritture contabili; il privato, stando alla fonte, fino alla scadenza del termine di accertamento della dichiarazione in cui ha indicato la detrazione. Conviene inoltre domandare alla banca, se possibile, di attivare l'invio degli estratti in formato analitico: il costo di una simile richiesta è irrisorio a fronte del rischio di non riuscire a provare un pagamento deducibile.

ALTRO OBBLIGO: IL COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORE TELEMATICO

La semplificazione delle ricevute non deve essere scambiata con l'obbligo, operativo dal 2026, di collegare i terminali POS ai registratori telematici. Tale obbligo deriva dall'articolo 1, commi 74 e 77, della legge 207/2024 e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470. L'abbinamento si esegue nel portale «Fatture e Corrispettivi», dal sesto giorno del secondo mese successivo all'attivazione o alla modifica del POS e fino all'ultimo giorno lavorativo del medesimo mese. Questi sono i due estremi della finestra operativa.

Ecco un esempio con le date. La Beta S.n.c., esercente al dettaglio, ha cambiato il POS ad agosto 2026. Il collegamento con il registratore telematico deve quindi essere registrato fra il 6 ottobre e venerdì 30 ottobre 2026, che è l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese seguente alla sostituzione.

SANZIONI PER L'OMESSO COLLEGAMENTO

Chi omette il collegamento incorre nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, da 1.000 a 4.000 euro. Nei casi contemplati dall'articolo 12 del medesimo decreto, può essere disposta pure la sospensione della licenza o dell'autorizzazione. Le due novità toccano materie differenti e vanno trattate separatamente: la prima rende più leggera la conservazione dei documenti, la seconda impone un adempimento sui dispositivi.

PIANO OPERATIVO: COSA CONVIENE FARE ADESSO

Per professionisti e imprese le indicazioni pratiche sono poche e concrete. Prima di eliminare le ricevute cartacee, occorre verificare che la banca fornisca il dettaglio delle singole operazioni anche per le carte con addebito cumulativo. Va poi deciso dove archiviare l'estratto: in digitale, con un sistema che ne assicuri integrità e leggibilità nel tempo. La carta si tiene in azienda finché restano aperti un accertamento o un contenzioso. Per ogni nuovo terminale, infine, va controllata la data del collegamento con il registratore telematico, tenendo distinto l'adempimento dalla semplificazione.

Per i contribuenti privati valgono considerazioni analoghe, con una cautela ulteriore: ai fini delle detrazioni nel 730, chi decide di non tenere la ricevuta deve essere in grado di dimostrare il pagamento tracciabile con il documento bancario, conservandolo fino alla scadenza del termine di accertamento.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/ricevute-pos-estratto-conto-dettaglio-conservazione/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

4 MIN LETTURA 02/11/2026

Taglio IRPEF 2027: aliquota del 33% fino a 55.000 euro, ma solo per un anno

Il taglio IRPEF della Manovra 2027 porta il 33% fino a 55.000 euro e vale solo per il 2027. Tajani rinvia al prossimo anno i 60.000 euro e le tredicesime. Il disegno di legge di Bilancio 2027, presentato dopo il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026, prevede per l'IRPEF un taglio destinato a rimanere modesto e provvisorio: il secondo scaglione si allarga fino a 55.000 euro, e soltanto per il 2027. A confermarlo è stato il vicepremier Antonio Tajani, primo promotore della misura a favore del ceto medio, in una risposta a Informazione Fiscale: l'estensione a 60.000 euro e la detassazione delle tredicesime slittano al prossimo anno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave
D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

Destinatari
Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Punto pratico
Per cogliere la portata dell'intervento conviene richiamare come è costruita l'imposta.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il taglio IRPEF della Manovra 2027 porta il 33% fino a 55.000 euro e vale solo per il 2027. Tajani rinvia al prossimo anno i 60.000 euro e le tredicesime.
- 💡 **Impatto operativo:** Per cogliere la portata dell'intervento conviene richiamare come è costruita l'imposta.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Secondo le fonti, la Manovra 2027 porterebbe l'aliquota del 33% fino a 55.000 euro, cioè sposterebbe di 5.000 euro il limite del secondo scaglione.

Il disegno di legge di Bilancio 2027, presentato dopo il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026, prevede per l'IRPEF un taglio destinato a rimanere modesto e provvisorio: il secondo scaglione si allarga fino a 55.000 euro, e soltanto per il 2027. A confermarlo è stato il vicepremier Antonio Tajani, primo promotore della misura a favore del ceto medio, in una risposta a Informazione Fiscale: l'estensione a 60.000 euro e la detassazione delle tredicesime slittano al prossimo anno. Come ha detto lo stesso Tajani, "tutto non si può fare". Il Parlamento deve ancora esaminare le misure e il testo definitivo potrebbe subire modifiche.

SCAGLIONI: L'EFFETTO PREVISTO PER IL 2027

Per cogliere la portata dell'intervento conviene richiamare come è costruita l'imposta. Con le regole vigenti dopo la legge di Bilancio 2026, l'IRPEF si applica per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre i 50.000 euro. Secondo le fonti, la Manovra 2027 porterebbe l'aliquota del 33% fino a 55.000 euro, cioè sposterebbe di 5.000 euro il limite del secondo scaglione. Il reddito tra 50.000 e 55.000 euro verrebbe dunque tassato al 33% anziché al 43%.

La misura ha una scadenza dichiarata: si esaurirebbe con il 2027. Dal 2028 tornerebbe la struttura di prima, a meno che la prossima legge di Bilancio non decida diversamente.

RISPARMIO: IL VALORE EFFETTIVO

Il vantaggio riguarda soltanto la quota di reddito che passa dall'aliquota del 43% a quella del 33%, ossia 10 punti percentuali applicati a un massimo di 5.000 euro. Il risparmio lordo massimo ammonta perciò a 500 euro l'anno (5.000 per 10%). Lo ottiene per intero chi supera i 55.000 euro di reddito imponibile, mentre chi si colloca tra 50.000 e 55.000 euro risparmia in misura proporzionale.

REDDITO IMPONIBILE IRPEF	RISPARMIO LORDO 2027 (IPOTESI)
Fino a 50.000 euro	Nessuno
52.000 euro	200 euro (2.000 per 10%)
55.000 euro e oltre	500 euro (massimo)

Come termine di paragone, la stampa specializzata aveva calcolato che l'aliquota del 33% estesa fino a 60.000 euro avrebbe garantito un risparmio fino a 1.000 euro l'anno (10.000 per 10%). Sono importi lordi: non comprendono le addizionali regionali e comunali né le detrazioni, che l'intervento non tocca.

PROMESSE RINVIATE: IL RINVIO DI 60.000 EURO E TREDICESIME

Tajani ha ribadito che il secondo scaglione va portato a 60.000 euro, però a partire dal prossimo anno. Identica sorte per la detassazione delle tredicesime, un'altra misura che Forza Italia sostiene da tempo. Le risposte, date a margine di Economica 2026, evento romano promosso da ANPIT (Associazione Nazionale per l'Industria

e il Terziario), non fanno prevedere novità di rilievo nel corso dell'iter della Manovra: anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nelle ultime settimane, ha ripetuto più volte che la coperta è corta.

COPERTURA: I LIMITI DEI CONTI PUBBLICI

All'origine del ridimensionamento c'è un problema di risorse. La revisione ipotizzata, con lo scaglione esteso fino a 60.000 euro, avrebbe richiesto 2,7 miliardi di euro, un importo che il Governo ha giudicato insostenibile. La questione è rimasta aperta fino al Consiglio dei Ministri che ha varato l'impianto iniziale della Manovra. Si è scelta infine una mini estensione, con scadenza fissata a fine 2027.

Pesa inoltre il contesto politico: si tratta dell'ultima legge di Bilancio di questa legislatura, per cui le decisioni dell'anno prossimo dipenderanno dalla situazione e dai programmi di chi sarà al governo. Le promesse spostate al 2028 vanno perciò lette come intenzioni, non come impegni normativi.

COSA FARE: LA LETTURA DELLA MISURA

Per lavoratori e professionisti con redditi superiori a 50.000 euro, il taglio vale al massimo qualche centinaio di euro e per un solo anno: meglio non basare piani familiari o finanziari su un risparmio tanto limitato. Datori di lavoro e consulenti del lavoro dovranno aspettare il testo definitivo per stabilire se e in che modo adeguare le ritenute in busta paga dal 2027, e se il conguaglio di fine anno basti allo scopo. Chi cura la pianificazione dei redditi può sfruttare la scadenza del 2027 per valutare se anticipare o posticipare redditi da un esercizio all'altro, ricordando che l'eventuale beneficio dipende da norme non ancora approvate e che un rinvio potrebbe comportare una tassazione più elevata nel 2028.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/taglio-irpef-2027-33-per-cento-fino-55000-euro/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 02/11/2026

Manovra 2027: forfettari a 100.000 euro e cedolare sui negozi, cosa si sa

Manovra 2027 alla vigilia del Consiglio dei ministri: forfettari a 100.000 euro, cedolare sui negozi, misure per i giovani. Tutto da confermare. Il 28 ottobre 2026 la legge di bilancio 2027 approda in Consiglio dei ministri, e lo fa con un raggio d'azione più ristretto di quanto ci si attendesse. Stando alle ricostruzioni dei giornali, per ora cade l'estensione dell'aliquota Irpef del 33% ai redditi fino a 60.000 euro, e anche la variante più contenuta, limitata ai redditi fino a 55.000 euro, che avrebbe avvantaggiato circa 602.000 contribuenti, rischia di non farcela. Rimangono sul tavolo interventi mirati: un'Irpef ridotta per gli under 30 con reddito basso, un prelievo al 5% per i giovani neoassunti e una superdeduzione a favore di chi assume under 35.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave
D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

Destinatari
Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Punto pratico
Le ricostruzioni descrivono tre interventi distinti, che è opportuno tenere separati perché si rivolgono a destinatari differenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Nessuna di queste misure dispone ancora di un testo normativo: il disegno di legge non risultava presentato alle Camere, perciò ogni cosa va intesa al condizionale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'intervento più atteso consisteva nell'estendere l'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Stando alle notizie più fresche, pure questa strada sarebbe a rischio.

Il 28 ottobre 2026 la legge di bilancio 2027 approda in Consiglio dei ministri, e lo fa con un raggio d'azione più ristretto di quanto ci si attendesse. Stando alle ricostruzioni dei giornali, per ora cade l'estensione dell'aliquota Irpef del 33% ai redditi fino a 60.000 euro, e anche la variante più contenuta, limitata ai redditi fino a 55.000 euro, che avrebbe avvantaggiato circa 602.000 contribuenti, rischia di non farcela. Rimangono sul tavolo interventi mirati: un'Irpef ridotta per gli under 30 con reddito basso, un prelievo al 5% per i giovani neoassunti e una superdeduzione a favore di chi assume under 35. Per i lavoratori autonomi si discute di portare la soglia del regime forfettario da 85.000 a 100.000 euro di ricavi, con l'Iva dovuta oltre gli 85.000 euro. Per i negozi si ipotizza una cedolare secca al 21% fino a 300 metri quadri, ridotta al 10% nei centri metropolitani. Nessuna di queste misure dispone ancora di un testo normativo: il disegno di legge non risultava presentato alle Camere, perciò ogni cosa va intesa al condizionale.

QUADRO GENERALE: UNA MANOVRA CON MARGINI RIDOTTI

Secondo le cronache, la manovra pesa circa 23,5 miliardi di euro. Buona parte di questa somma è già vincolata: 14,4 miliardi di deficit aggiuntivo servono a difesa e transizione energetica, e sono possibili grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale concordata con l'Unione europea. Per il fisco resta dunque poco spazio, come ha ammesso lo stesso ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti: il governo, ha detto in sostanza, farà il possibile date le condizioni attuali, confidando di trovare maggiore spazio nelle prossime settimane.

Il Documento programmatico di bilancio, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026, stabilisce i saldi, ma non riporta il testo delle norme fiscali né attribuisce gli importi alle singole misure. Ne deriva che tutte le indicazioni seguenti provengono da indiscrezioni di stampa e non da un provvedimento: il controllo andrà effettuato sul disegno di legge, una volta pubblicato, e quindi sul testo approvato dal Parlamento.

IRPEF CETO MEDIO: IL TAGLIO SEMPRE PIÙ LONTANO

L'intervento più atteso consisteva nell'estendere l'aliquota del 33% ai redditi fino a 60.000 euro. Attualmente tale aliquota vale fino a 50.000 euro e oltre quel livello scatta il 43%: chi lo superasse si vedrebbe applicare un'aliquota inferiore su una porzione più ampia del proprio reddito. Nei giorni passati si era parlato anche di una versione attenuata, con tetto a 55.000 euro, concepita per garantire almeno un modesto beneficio a una platea valutata in 602.000 contribuenti.

Stando alle notizie più fresche, pure questa strada sarebbe a rischio. Per chi legge, la conseguenza concreta è lineare: chi contava su un risparmio d'imposta nel 2027

per i redditi medio-alti dovrebbe, al momento, evitare di farvi affidamento nella pianificazione.

MISURE GIOVANI: IRPEF RIDOTTA E ASSUNZIONI

La parte che pare avere maggiori possibilità di entrare in manovra riguarda i giovani. Le ricostruzioni descrivono tre interventi distinti, che è opportuno tenere separati perché si rivolgono a destinatari differenti.

MISURA (IPOTESI)	DESTINATARI	CONTENUTO
Mini-Irpef	Giovani under 30 con reddito contenuto	Imposizione attenuata sul reddito, con soglie da stabilire
Flat tax al 5%	Giovani neoassunti	Imposta sostitutiva al 5%, con ambito di applicazione non ancora noto
Superdeduzione al 140%	Aziende che assumono under 35	Costo del lavoro deducibile in misura superiore, fino al 180% se si assumono madri lavoratrici

Il meccanismo della superdeduzione è questo: il datore di lavoro sottrae dal reddito d'impresa una cifra maggiore del costo realmente sostenuto. Con una deduzione al 140%, ogni 100 euro di costo abbasserebbero il reddito imponibile di 140 euro. Rimane da chiarire a quali costi si applica, per quanto tempo e con quali tetti di importo: le fonti non forniscono questi dettagli. Alcune ricostruzioni giornalistiche precedenti, inoltre, indicavano come meno sicura la flat tax al 5% per i neoassunti, e anche questo è un buon motivo per aspettare il testo.

REGIME FORFETTARIO: SOGLIA A 100.000 EURO

Per i lavoratori autonomi la novità principale è il rialzo da 85.000 a 100.000 euro del limite massimo di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario, che prevede l'imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi anni di una nuova attività, se ricorrono le condizioni). Lo stesso Giorgetti avrebbe confermato l'aumento, ma una norma non esiste ancora.

Il nodo più delicato è l'Iva. Stando all'ipotesi riferita, oltre gli 85.000 euro scatterebbero comunque gli obblighi Iva, poiché la direttiva europea sulle piccole imprese, modificata dalla direttiva (UE) 2020/285, ammette una franchigia soltanto fino a 85.000 euro di fatturato annuo. Distinguendo i due piani, cioè regime agevolato fino a 100.000 euro e Iva oltre gli 85.000, la soluzione risulterebbe in linea con i parametri europei.

La regola attuale è diversa. Chi supera gli 85.000 euro lascia il regime dall'anno seguente; chi oltrepassa i 100.000 euro nel corso dell'anno ne esce subito, e l'Iva è dovuta a partire dall'operazione che fa superare il limite. Se l'ipotesi prendesse forma, il forfettario con ricavi fra 85.000 e 100.000 euro rimarrebbe nel regime, ma dovrebbe occuparsi dell'Iva sulla parte eccedente, con effetti su fatturazione, registri e prezzi. Il Ministero dell'economia ha inoltre avviato, dal 21 ottobre al 18 novembre 2026, una consultazione pubblica sull'impatto della soglia vigente, la quale però non prospetta il tetto di 100.000 euro.

AGGREGAZIONI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Si discute anche di rimuovere i vincoli che fanno perdere il regime agevolato ai professionisti che si associano, danno vita a una società o optano per altre forme di aggregazione. L'argomento era già comparso un anno fa, durante l'approvazione della manovra 2026, con un ordine del giorno del deputato leghista Andrea de Bertoldi. Tuttavia un ordine del giorno rappresenta soltanto un impegno politico per il governo e non cambia la legge: l'esito rimane dunque incerto.

LOCAZIONI COMMERCIALI: CEDOLARE SUI NEGOZI

La cedolare secca è il regime facoltativo che al posto di Irpef e addizionali applica sul canone un'imposta fissa. Per le locazioni commerciali, oggi, non è accessibile in via generalizzata. Si ipotizza di estenderla ai negozi con aliquota del 21% per superfici fino a 300 metri quadri, ridotta al 10% nei centri metropolitani.

Un precedente c'è: la legge di bilancio 2019 aveva previsto la cedolare al 21% per i negozi accatastati in categoria C/1 fino a 600 metri quadri, ma soltanto per i contratti stipulati nel 2019. Non sono ancora noti l'ambito della nuova misura, i contratti coinvolti e l'eventuale restrizione alle sole nuove locazioni. Il vantaggio andrebbe poi messo a confronto con la tassazione ordinaria, dato che l'imposta sostitutiva conviene soprattutto a chi dispone di redditi complessivi elevati.

LAVORO E FAMIGLIE: PREMI, BONUS E PENSIONI

Quanto ai redditi da lavoro, le ricostruzioni segnalano la conferma della tassazione agevolata al 5% sui rinnovi contrattuali e della detassazione al 15% sulle tredicesime. Per le lavoratrici madri è oggi previsto uno sgravio contributivo di 3.000 euro l'anno per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli; il governo starebbe valutando di estendere la platea a chi ne ha almeno due.

In materia di pensioni si ipotizza un fondo da 1 miliardo di euro destinato a finanziare la proposta della Lega: uscita a 64 anni con 36 di contributi, anche per chi ha cominciato a lavorare prima del 1996. Si studiano inoltre una carta da 300 a 500 euro per le spese sanitarie degli over 75, con soglia Isee, e una possibile estensione dell'esenzione dal bollo auto ai veicoli da 6 a 9 posti fino a 133 kW delle famiglie numerose.

COPERTURE E SANATORIE: BANCHE E SUPERBONUS

Fra le coperture comparirebbe un contributo di banche e assicurazioni fino a 4,5 miliardi di euro. Il Documento programmatico prevede un gettito di 10 miliardi dal settore finanziario nel triennio 2027–2029, di cui 5 il prossimo anno. Quanto al Superbonus, si valuta di consentire la regolarizzazione delle posizioni sanzionabili mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, mentre il bonus elettrodomestici sarebbe orientato alla conferma anche per il 2027. Pure in questo caso mancano condizioni e importi.

COSA FARE ORA: PRUDENZA FINO AL TESTO

A professionisti e imprese si raccomanda di non cambiare le scelte già assunte in base a queste anticipazioni. Un forfettario prossimo agli 85.000 euro dovrebbe tenere sotto controllo i ricavi 2026 e valutare gli effetti Iva dell'eventuale novità prima di mutare regime o struttura. I proprietari di negozi dovrebbero aspettare la norma prima di considerare un nuovo contratto con cedolare. Le imprese che pianificano assunzioni di giovani potrebbero attendere il testo sulla superdeduzione, senza però rimandare scelte organizzative rilevanti. Dopo la presentazione del disegno di legge, l'iter parlamentare potrà cambiare quasi ogni dettaglio.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/manovra-2027-forfettari-100mila-cedolare-negozi/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOsocietario

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati